

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1985/2003 del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 427/2003 relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese** 43
- Regolamento (CE) n. 1986/2003 della Commissione, del 12 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 45
- ★ **Regolamento (CE) n. 1987/2003 della Commissione, del 12 novembre 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 98/2003 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre nel settore dei cereali e dei semi oleosi, il bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera nel settore degli oli vegetali, dello zucchero e delle carni, il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore dei cereali e dei semi oleosi, del luppolo, dei prodotti destinati all'alimentazione animale, del latte e i prodotti lattiero-caseari e delle carni** 47
- ★ **Regolamento (CE) n. 1988/2003 della Commissione, del 12 novembre 2003, relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel 2004 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT** 54
- ★ **Regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione, del 6 novembre 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti** 57
- Regolamento (CE) n. 1990/2003 della Commissione, del 12 novembre 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 78

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 1991/2003 della Commissione, del 12 novembre 2003, recante ventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio	81
★ Direttiva 2003/104/CE della Commissione, del 12 novembre 2003, che autorizza l'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina	83

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1984/2003 DEL CONSIGLIO**dell'8 aprile 2003**

che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 14 novembre 1997, in virtù della decisione 86/238/CEE del Consiglio ⁽³⁾, la Comunità è parte contraente della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico firmata a Rio de Janeiro il 14 maggio 1966, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione, firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (in appresso denominata «convenzione ICCAT»).
- (2) La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in appresso denominata «ICCAT», e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti.
- (3) Nell'ambito delle misure di regolamentazione degli stock di tonno obeso e di pesce spada, al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati statistici e di contrastare lo sviluppo della pesca illegale, l'ICCAT ha adottato da un lato una raccomandazione diretta a creare un programma di documentazione statistica per il tonno obeso e dall'altro una raccomandazione diretta a creare un programma di documentazione statistica per il pesce spada dell'Atlantico. Queste raccomandazioni sono diventate vincolanti per la Comunità, che deve pertanto attuarle.
- (4) Con la decisione 95/399/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ è stata approvata l'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano. Tale accordo prevede un quadro inteso a rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie

affini dell'Oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, in appresso denominata «IOTC», e l'adozione, da parte di quest'ultima, di risoluzioni in materia di conservazione e di gestione nella zona di competenza della IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti.

- (5) La IOTC ha adottato una risoluzione che istituisce un programma di documentazione statistica per il tonno obeso. Questa risoluzione è diventata vincolante per la Comunità, che deve pertanto attuarla.
- (6) Le raccomandazioni e la risoluzione precedentemente adottate dall'ICCAT in relazione al programma di documentazione statistica per il tonno rosso sono state recepite nel diritto comunitario con il regolamento (CE) n. 858/94 del Consiglio, del 12 aprile 1994, che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nella Comunità ⁽⁵⁾. Per garantire una maggiore leggibilità e un'applicazione uniforme delle disposizioni in materia di documenti statistici, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 858/94 e raggruppare tutte le disposizioni suddette nella presente proposta.
- (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1**DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1****Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione, da parte della Comunità:

- a) dei programmi di documentazione statistica per il tonno rosso (*Thunnus thynnus*), per il pesce spada (*Xiphias gladius*) e per il tonno obeso (*Thunnus obesus*) adottati dall'ICCAT;

⁽¹⁾ GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 128.

⁽²⁾ Parere del 12 febbraio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 99 del 19.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1446/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- b) del programma di documentazione statistica per il tonno obeso (*Thunnus obesus*) adottato dall'IOTC.

CAPITOLO 2

REGISTRAZIONE STATISTICA

Sezione 1

Articolo 2

Settore di applicazione

Il presente regolamento si applica al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso di cui all'articolo 1:

- a) pescati da un peschereccio o da un produttore comunitario, oppure
- b) importati nella Comunità, oppure
- c) esportati o riesportati dalla Comunità in un paese terzo.

Il presente regolamento non si applica al tonno obeso catturato da pescherecci che utilizzano sciabiche o lenze e canne (con esca) e destinato principalmente alle industrie conserviere delle zone d'applicazione dell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (in appresso denominato «accordo IOTC») e della convenzione ICCAT.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) tonno rosso: pesce della specie *Thunnus thynnus* dei codici TARIC di cui all'allegato I;
- b) pesce spada: pesce della specie *Xiphias gladius* dei codici TARIC di cui all'allegato II;
- c) tonno obeso: pesce della specie *Thunnus obesus* dei codici TARIC di cui all'allegato III;
- d) pesca: cattura di pesci appartenenti ad una delle specie di cui all'articolo 1, effettuata da un peschereccio ai fini dello sbarco, del trasbordo o della messa in gabbia o da un produttore per mezzo di una tonnara;
- e) produttore comunitario: persona fisica o giuridica che utilizza i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento dei prodotti della pesca ai fini della loro prima immissione sul mercato;
- f) importazione: procedure doganali previste all'articolo 4, punto 16), lettere da a) a f), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

Obblighi dello Stato membro in caso di importazione

Articolo 4

Documento statistico per l'importazione

1. Qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie di cui all'articolo 1 proveniente da paesi terzi ed importato nel territorio della Comunità è scortato da un documento statistico redatto in conformità del modello riportato:

- nell'allegato IVa per il tonno rosso,
- nell'allegato V per il pesce spada,
- nell'allegato VI o nell'allegato VII per il tonno obeso.

2. Il documento statistico per l'importazione risponde ai seguenti requisiti:

- a) reca tutte le informazioni previste nei pertinenti allegati di cui al paragrafo 1 e tutte le firme necessarie degli operatori competenti, che rispondono delle dichiarazioni ivi riportate;
- b) è convalidato:
 - i) ove l'attività di pesca sia stata effettuata da un peschereccio, da un funzionario a tal fine abilitato dello Stato di bandiera del peschereccio che l'ha praticata o da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine abilitati dallo Stato in questione; per i paesi terzi elencati nell'allegato IV b, tale convalida può essere effettuata da un organismo a tal fine riconosciuto da tali paesi;
 - ii) ove la pesca sia stata praticata mediante una tonnara, da un funzionario a tal fine abilitato dello Stato nelle cui acque territoriali ha avuto luogo la cattura;
 - iii) per il pesce spada, il tonno rosso e il tonno obeso pescati da un peschereccio operante nell'ambito di un contratto di noleggio, da un funzionario o da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine abilitati dallo Stato d'esportazione;
 - iv) per il tonno obeso pescato dai pescherecci di cui agli allegati VIII a e VIII b, da un funzionario del governo giapponese o taiwanese o da qualsiasi altra persona a tal fine abilitata da tali governi.

3. Il documento statistico è consegnato alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto è importato.

4. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità doganali o altri agenti ufficiali competenti richiedano ed esaminino tutti i documenti, compreso il documento statistico, riguardanti l'importazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

Dette autorità possono altresì ispezionare il contenuto di ogni carico al fine di verificare l'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.

5. In mancanza del documento statistico per l'importazione, convalidato e redatto in conformità dei paragrafi 1 e 2, è vietata l'importazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

Sezione 2

Obblighi dello Stato membro in caso di esportazione*Articolo 5***Documento statistico per l'esportazione**

1. Qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie di cui all'articolo 1 pescato da un peschereccio o da un produttore comunitario ed esportato in un paese terzo è scortato da un documento statistico redatto in conformità del modello riportato:

- nell'allegato IV a per il tonno rosso,
- nell'allegato V per il pesce spada,
- nell'allegato VI o nell'allegato VII per il tonno obeso.

2. Il documento statistico per l'esportazione risponde ai seguenti requisiti:

a) reca tutte le informazioni previste nei pertinenti allegati di cui al paragrafo 1 e tutte le firme necessarie degli operatori competenti, che rispondono delle dichiarazioni ivi riportate;

b) è convalidato:

- i) dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, oppure
- ii) dalle autorità competenti di un altro Stato membro in cui i prodotti vengono sbarcati, a condizione che i quantitativi corrispondenti siano esportati fuori della Comunità a partire dal territorio di detto Stato membro. Entro due mesi, tale Stato membro trasmette allo Stato membro di bandiera una copia del documento statistico convalidato.

3. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità doganali o altri agenti ufficiali competenti richiedano ed esaminino tutti i documenti, compreso il documento statistico, riguardanti l'esportazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

Dette autorità possono altresì ispezionare il contenuto di ogni carico al fine di verificare l'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.

4. Ogni Stato membro comunica le informazioni riguardanti le proprie autorità competenti di cui al paragrafo 2, lettera b), alla Commissione, che le trasmette agli altri Stati membri.

5. In mancanza del documento statistico per l'esportazione, convalidato e redatto in conformità dei paragrafi 1 e 2, è vietata l'esportazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

Sezione 3

Obblighi dello Stato membro in caso di riesportazione*Articolo 6***Certificato di riesportazione**

1. Un certificato di riesportazione accompagna qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 che,

- a) dopo essere stato importato nella Comunità, venga da qui riesportato in un paese terzo,
- b) venga riesportato da un paese terzo ed importato nel territorio comunitario.

Il certificato di riesportazione è redatto in conformità del modello riportato:

- a) nell'allegato IX per il tonno rosso,
- b) nell'allegato X per il pesce spada,
- c) nell'allegato XI o nell'allegato XII per il tonno obeso.

2. Il certificato di riesportazione risponde ai seguenti requisiti:

- a) reca tutte le informazioni previste nei pertinenti allegati di cui al paragrafo 1, secondo comma, e tutte le firme necessarie degli operatori competenti, che rispondono delle dichiarazioni ivi riportate;
- b) è convalidato dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale è prevista la riesportazione o dalle autorità competenti dello Stato terzo dal quale la riesportazione è stata effettuata;
- c) è accompagnato da una copia debitamente convalidata del documento statistico per l'importazione di cui all'articolo 4.

3. Gli Stati membri che convalidano i certificati di riesportazione conformemente al paragrafo 2, lettera b), invitano i riesportatori a presentare i documenti necessari attestanti che i carichi di pesce riesportati corrispondono ai carichi inizialmente importati. Su richiesta, gli Stati membri trasmettono copia del certificato di riesportazione allo Stato di bandiera o d'esportazione.

4. Il certificato di riesportazione è rilasciato alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione o di riesportazione.

5. Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità doganali o altri agenti ufficiali competenti richiedano ed esaminino tutti i documenti, compreso il certificato di riesportazione, riguardanti la riesportazione di pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

Dette autorità possono altresì ispezionare il contenuto di ogni carico al fine di verificare l'esattezza delle informazioni riportate in tali documenti.

6. In mancanza del certificato di riesportazione convalidato e redatto in conformità dei paragrafi 1 e 2 è vietato riesportare ed importare, a seguito di una riesportazione, pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1.

Articolo 7

Riesportazioni successive

1. Qualsiasi quantitativo di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1, riesportato dopo una precedente riesportazione, è scortato da un nuovo certificato di riesportazione, convalidato e redatto in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Si applica l'articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6.

2. Il nuovo certificato di riesportazione previsto al paragrafo 1 è accompagnato da una copia autenticata dei certificati di riesportazione, debitamente convalidati, che scortavano il carico in precedenza.

CAPITOLO 3

TRASMISSIONE DEI DATI

Articolo 8

Informazioni relative alla convalida

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un modello dei propri documenti statistici e certificati di riesportazione. Essi trasmettono altresì alla Commissione tutte le informazioni riguardanti la convalida e, a tempo debito, tutte le modifiche eventualmente apportate a tali documenti e certificati, conformemente ai seguenti modelli:

- a) il modello ICCAT riportato nell'allegato XIII per il tonno rosso, il pesce spada e il tonno obeso;
- b) il modello IOTC riportato nell'allegato XIV per il tonno obeso.

Articolo 9

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri che importano, esportano o riesportano pesci appartenenti ad una delle specie contemplate all'articolo 1 trasmettono per via informatica alla Commissione, entro il 15 marzo per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre dell'anno precedente ed entro il 15 settembre per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno in corso, una relazione riguardante:

- a) i quantitativi di ogni presentazione commerciale di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 importati nei rispettivi territori, suddivisi per paese terzo d'origine, luogo di cattura e tipo di attrezzo da pesca utilizzato;

- b) i quantitativi di ogni presentazione commerciale di pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 importati nei rispettivi territori dopo essere stati riesportati da parte di un paese terzo, suddivisi per paese terzo d'origine, luogo di cattura e tipo di attrezzo da pesca utilizzato.

2. La relazione di cui al precedente paragrafo reca le informazioni contemplate:

- a) nell'allegato XV per il tonno rosso,
- b) nell'allegato XVI per il pesce spada,
- c) nell'allegato XVII o nell'allegato XVIII per il tonno obeso.

Articolo 10

Relazione nazionale

Gli Stati membri che esportano pesce appartenente ad una delle specie contemplate all'articolo 1 verificano che i dati sulle importazioni trasmessi dalla Commissione corrispondano ai dati in loro possesso. Essi comunicano alla Commissione l'esito di tale verifica nella relazione nazionale di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori ⁽¹⁾.

CAPITOLO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Modifica degli allegati

Gli allegati possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione adottate dall'ICCAT e dalla IOTC e divenute obbligatorie per la Comunità, secondo la procedura prevista dall'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

Procedura dei comitati

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in prosieguo denominato «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

*Articolo 13***Abrogazione**

1. Il regolamento (CE) n. 858/94 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato XIX.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYG

ALLEGATO I

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA a)

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato si applicano i codici TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Codice TARIC

0301 99 90 60
0302 35 10 00
0302 35 90 00
0303 45 11 00
0303 45 13 00
0303 45 19 00
0303 45 90 00
0304 10 38 60
0304 10 98 50
0304 20 45 10
0304 90 97 70
0305 20 00 18
0305 20 00 74
0305 20 00 75
0305 30 90 30
0305 49 80 10
0305 59 90 40
0305 69 90 30
1604 14 11 20
1604 14 11 25
1604 14 16 20
1604 14 16 25
1604 14 18 20
1604 14 18 25
1604 20 70 30
1604 20 70 35

ALLEGATO II

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA b)

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato si applicano i codici TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Codice TARIC

0301 99 90 70
0302 69 87 00
0303 79 87 00
0304 10 38 70
0304 10 98 55
0304 20 87 00
0304 90 65 00
0305 20 00 19
0305 20 00 76
0305 20 00 77
0305 30 90 40
0305 49 80 20
0305 59 90 50
0305 69 90 50
1604 19 91 30
1604 19 98 20
1604 20 90 60

ALLEGATO III

PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA c)

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato si applicano i codici TARIC vigenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Codice TARIC

0301 99 90 75
0302 34 10 00
0302 34 90 00
0303 44 11 00
0303 44 13 00
0303 44 19 00
0303 44 90 00
0304 10 38 75
0304 10 98 65
0304 20 45 20
0304 90 97 75
0305 20 00 21
0305 20 00 78
0305 20 00 79
0305 30 90 75
0305 49 80 60
0305 59 90 45
0305 69 90 40
1604 14 11 30
1604 14 11 35
1604 14 16 30
1604 14 16 35
1604 14 18 30
1604 14 18 35
1604 20 70 40
1604 20 70 45

ALLEGATO IV a

MODELLO DI DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO ROSSO

N. DEL DOCUMENTO:		DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO ROSSO			
SEZIONE ESPORTAZIONE:					
1. PAESE DI BANDIERA					
2. NOME DEL PESCHERECCIO E N. DI MATRICOLA (se disponibile)					
3. TONNARA (se del caso)					
4. LUOGO D'ESPORTAZIONE (Località, Stato o regione, paese)					
5. DESCRIZIONE DEL PESCE					
Prodotto F/FR	Tipo ^(a) RD/GG/DR/FL/OT	Codice attrezzo ^(b)	Zona di cattura ^(c)	Peso netto (kg)	N. contrassegno (se del caso)
^(a) F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro. (descrivere il tipo di prodotto: _____) ^(b) Se codice attrezzo OT, descrivere il tipo di attrezzo: ^(c) Zona dell'Oceano (Atlantico orientale, Atlantico occidentale, Mediterraneo, Pacifico).					
6. CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)	
7. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE — <i>Garantisco, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>					
Nome e qualifica del funzionario		Firma	Data	Timbro dell'autorità nazionale	
SEZIONE IMPORTAZIONE:					
8. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>					
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito)					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)	
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito)					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)	
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito)					
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)	
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE:					
Località		Stato o regione		Paese	

NB: SE IL PRESENTE DOCUMENTO È COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DALL'INGLESE SI PREGA DI ALLEGARE LA TRADUZIONE IN INGLESE.

SCHEDA DI ISTRUZIONI SUL DOCUMENTO STATISTICO TONNO ROSSO

Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT del 1992, i consegnatari che importano tonno rosso nel territorio di una parte contraente dell'ICCAT o che lo introducono per la prima volta nella zona di un'organizzazione economica regionale devono compilare le sezioni pertinenti del presente documento. L'entrata di spedizioni di tonno rosso nel territorio delle parti contraenti è subordinata alla presentazione di documenti completi e validi. I carichi di tonno rosso scortati da documenti statistici per il tonno rosso non correttamente compilati (vale a dire mancanti, incompleti, non validi o falsificati) saranno considerati spedizioni illegittime di tonno rosso in contrasto con la politica promossa dall'ICCAT in materia di conservazione e il loro ingresso nel territorio di una parte contraente sarà sospeso (FINO ALLA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO DEBITAMENTE COMPILATO) o soggetto a sanzione amministrativa o di altro tipo.

Per la compilazione delle sezioni del documento statistico per il tonno rosso riguardanti gli esportatori, gli importatori e la convalida dell'autorità nazionale si prega di attenersi alla presente scheda di istruzioni. se il presente documento è compilato in una lingua diversa dall'inglese si prega di allegare la traduzione in inglese. **NB:** se un prodotto derivato dal tonno rosso viene esportato direttamente in Giappone senza passare da un paese di transito, tutti i pesci possono essere identificati nel medesimo documento. se invece il prodotto derivato dal tonno rosso viene esportato attraverso un paese di transito (cioè un paese diverso dal paese di destinazione finale del prodotto), si compileranno documenti distinti per le varie destinazioni finali oppure ciascun esemplare sarà scortato da un documento individuale al fine di identificare eventuali suddivisioni dei carichi effettuate da un paese di transito. l'importazione di parti di pesce diverse dalla carne (vale a dire testa, occhi, lattimi, visceri, coda) può essere autorizzata senza il documento.

ISTRUZIONI

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese, da fornire da parte del paese che rilascia il documento.

- (1) **PAESE DI BANDIERA:** indicare il nome del paese cui appartiene il peschereccio che ha pescato il tonno rosso facente parte del carico e che ha rilasciato il documento. Conformemente alla raccomandazione dell'ICCAT, solo lo Stato di bandiera del peschereccio che ha pescato il tonno rosso è abilitato al rilasciare il documento.
- (2) **NOME DEL PESCHERECCIO E N. DI MATRICOLA (se disponibile):** indicare il nome e il numero di immatricolazione del peschereccio che ha catturato il tonno rosso facente parte del carico. La presente casella non va compilata se nella sezione 5 sono stati riportati numero di contrassegno.
- (3) **TONNARA (se del caso):** indicare il nome della tonnara che ha catturato il tonno rosso facente parte del carico.
- (4) **LUOGO D'ESPORTAZIONE:** precisare la località, lo Stato o la regione e il paese da cui è stato esportato il tonno rosso.
- (5) **DESCRIZIONE DEL PESCE:** l'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile.
NB: utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto.
 - 1) *Tipo di prodotto:* precisare se il tipo di prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO (F/FR), e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO (RD/GG/DR/FL/OT). Se OT, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico.
 - 2) *Codice attrezzo:* indicare, secondo l'elenco riportato in appresso, il tipo di attrezzo utilizzato per la pesca del tonno rosso. Se OT, descrivere il tipo di attrezzo.
 - 3) *Zona di cattura:* indicare la zona generale dell'oceano in cui è stato catturato il tonno rosso (Atlantico orientale, Atlantico occidentale, Mediterraneo - vedere carta (4) riportata in appresso, Pacifico).
 - 4) *Peso netto in kg del prodotto.*
 - 5) *Numero di contrassegno recante il codice del paese (se del caso).*
- (6) **CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE:** la persona o agenzia che esporta il carico di tonno rosso deve fornire il proprio nome e indirizzo, nonché la data di esportazione del carico e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso).
- (7) **CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE:** indicare il nome e la qualifica del funzionario che firma il documento. Detto funzionario deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale dello Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato il tonno rosso descritto nel documento. È possibile derogare a tale requisito conformemente alla RISOLUZIONE ICCAT RIGUARDANTE LA CONVALIDA DEL DOCUMENTO STATISTICO PER IL TONNO ROSSO DA PARTE DI UN FUNZIONARIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE.
- (8) **CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE:** la persona o agenzia che importa il carico di tonno rosso deve fornire il proprio nome e indirizzo, nonché la data d'importazione del tonno rosso e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso). Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

CODICI DEGLI ATTREZZI DA PESCA:

Codice	Tipo di attrezzo				
BB	Peschereccio con lenze e canne	MWT	Rete da traino pelagica	SURF	Pesca di superficie non classificata
GILL	Rete da imbrocco	PS	Sciabica	TL	Lenza in pesca («tended line»)
HAND	Lenza a mano	RR	Canna/mulinello	TRAP	Tonnara
HARP	Arpione	SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva	TROL	Lenza trainata
LL	Palangaro	SPOR	Pesca sportiva non classificata	UNCL OT	Metodi non precisati Altro - descrivere il tipo di attrezzo

INVIARE UNA COPIA DEL DOCUMENTO COMPILATO A: (nome dell'ufficio dell'autorità competente dello Stato di bandiera)

ALLEGATO IV b

Paesi terzi riconosciuti dall'ICCAT per i quali il documento statistico può essere convalidato da un organismo a tal fine riconosciuto (per esempio camera di commercio): Angola, Brasile, Canada, Capo Verde, Corea, Costa d'Avorio, Stati Uniti d'America, Gabon, Ghana, Guinea equatoriale, Giappone, Marocco, Guinea-Bissau, Russia, São Tomé e Príncipe, Sudafrica, Uruguay, Venezuela, Cina, Croazia, Libia, Guinea-Conakry, Tunisia.

ALLEGATO V

MODELLO DI DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL PESCE SPADA

N. DEL DOCUMENTO:		DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL PESCE SPADA		
SEZIONE ESPORTAZIONE				
1. PAESE DI BANDIERA/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA:				
2. LUOGO D'ESPORTAZIONE: LOCALITÀ		STATO O REGIONE	PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA	
3. ZONA DI CATTURA (barrare la voce corrispondente) a) Atlant. Nord b) Atlant. Sud c) Mediterraneo d) Pacifico e) Indiano Ove sia stata barrata la voce (d) o (e), non compilare le sezioni 4 e 5.				
4. DESCRIZIONE DEL PESCE:				
Tipo di prodotto ^(a)		Nome del peschereccio e N. di matricola	Codice attrezzo ^(b)	Peso netto (kg)
F/FR	RD/GG/DR/FL/ST/OT			
^(a) F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, ST = trancia, OT = altro (descrivere il tipo di prodotto: _____) ^(b) Se codice attrezzo OT, descrivere il tipo di attrezzo: _____				
5. CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE — Per esportare nei paesi che hanno adottato la taglia minima alternativa prevista dall'ICCAT per il pesce spada, l'esportatore deve certificare che il pesce spada dell'Atlantico sopra registrato pesa oltre 15 kg (33 lb.) o, se tagliato, che i singoli tagli provengono da un pesce spada >15 kg. <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
Nome	Nome dell'agenzia	Indirizzo	Firma	Data
N. di licenza (se del caso)				
6. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE — <i>Garantisco, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
Nome e qualifica del funzionario		Firma	Data	Timbro dell'autorità nazionale
Peso netto (kg)				
SEZIONE IMPORTAZIONE:				
7. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Destinazione finale del carico)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza
Luogo finale d'importazione:				
Località: _____		Stato o regione: _____		Paese/entità/entità di pesca: _____

NB: SE IL PRESENTE DOCUMENTO È COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DALL'INGLESE SI PREGA DI ALLEGARE LA TRADUZIONE IN INGLESE.

SCHEDA DI ISTRUZIONI SUL DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL PESCE SPADA

Conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 il pesce spada importato nel territorio di una parte contraente o introdotto per la prima volta nella zona di un'organizzazione economica regionale deve essere scortato da un documento statistico ICCAT per il pesce spada. I consegnatari che esportano o importano pesce spada in qualsiasi zona oceanica saranno tenuti a compilare le sezioni pertinenti del documento statistico ICCAT per pesce spada. L'autorizzazione ad introdurre carichi di pesce spada nel territorio delle parti contraenti (per esempio Giappone, Canada, Stati Uniti, Spagna, ecc.) è subordinata alla presentazione di documenti completi e validi. I carichi di pesce spada scortati da documenti statistici per il pesce spada non correttamente compilati (vale a dire mancanti, incompleti, non validi o falsificati) saranno considerati carichi illegittimi in contrasto con la politica promossa dall'ICCAT in materia di conservazione e il loro ingresso nel territorio di una parte contraente sarà sospeso (FINO ALLA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO DEBITAMENTE COMPILATO) o soggetto a sanzione amministrativa o di altro tipo.

Per la compilazione delle sezioni riguardanti gli esportatori, gli importatori e la convalida dell'autorità nazionale si prega di attenersi alla presente scheda di istruzioni. Se il presente documento è compilato in una lingua diversa dall'inglese, si prega di allegare la traduzione in inglese o di presentarla separatamente. **NB:** se un prodotto derivato dal pesce spada è esportato direttamente dal paese/entità/entità di pesca da cui è stato pescato verso una parte contraente, senza passare da un paese/entità/entità di pesca di transito (vale a dire un paese/entità/entità di pesca diverso dal paese/entità/entità di pesca che costituisce la destinazione finale del prodotto), si compileranno documenti separati per le varie destinazioni finali oppure ciascun esemplare sarà scortato da un documento individuale al fine di identificare eventuali suddivisioni dei carichi effettuati da un paese/entità/entità di pesca di transito. L'importazione di parti di pesce spada diverse dalla carne (vale a dire testa, occhi, lattimi, visceri, coda) può essere autorizzata senza il documento.

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese, da fornire da parte del paese/entità/entità di pesca che rilascia il documento.

- (1) **PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DI BANDIERA:** indicare il nome del paese/entità/entità di pesca del peschereccio che ha pescato il carico di pesce spada e che ha rilasciato il presente documento. Conformemente alla raccomandazione dell'ICCAT, solo lo Stato di bandiera del peschereccio che ha pescato il pesce spada o, se il peschereccio opera nell'ambito di un accordo di noleggio, il paese d'esportazione è abilitato a rilasciare tale documento.
- (2) **LUOGO D'ESPORTAZIONE:** precisare la località, lo Stato o la regione e il paese/entità/entità di pesca da cui è stato esportato il pesce spada.
- (3) **ZONA DI CATTURA:** barrare la zona in cui è stata effettuata la cattura (ove sia stata barrata la voce (d) o (e), non è necessario compilare le sezioni 4 e 5 in appresso).
- (4) **DESCRIZIONE DEL PESCE:** l'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. (**NB:** utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto). (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI, TRANCIA o ALTRO. Se OT, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) NOME DEL PESCHERECCIO E N. DI MATRICOLA: indicare il nome e il numero di immatricolazione (se disponibile) del peschereccio che ha catturato il pesce spada. Se i prodotti compresi nel carico provengono da diversi pescherecci, elencare tutti i pescherecci i cui prodotti fanno parte del carico. (3) Codice attrezzo: indicare, secondo l'elenco riportato in appresso, il tipo di attrezzo utilizzato per la pesca del pesce spada. (5) Peso netto in kg.
- (5) **CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE:** la persona o l'agenzia che esporta il carico di pesce spada deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data di esportazione del carico e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso). Per i paesi che hanno adottato la taglia minima alternativa prevista dall'ICCAT per il pesce spada, l'esportatore deve certificare che il pesce spada dell'Atlantico sopra registrato pesa oltre 15 kg (33 lb.) o, se tagliato, che i singoli tagli provengono da un pesce spada >15 kg.
- (6) **CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE:** indicare il nome e la qualifica del funzionario che firma il documento. Detto funzionario deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale dello Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato il pesce spada descritto nel documento. Il documento può essere firmato da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine autorizzati dall'autorità nazionale dello Stato di bandiera o, nel caso di pescherecci operanti nel quadro di un contratto di noleggio, dal funzionario dell'autorità nazionale o da qualsiasi altra persona o organismo autorizzati dallo Stato d'esportazione. Il peso netto del carico, espresso in kg, deve essere indicato anche nella presente sezione. La misura sostitutiva prevista ai paragrafi A-D della *Risoluzione dell'ICCAT concernente la convalida del documento statistico per il tonno rosso da parte di un funzionario dell'autorità nazionale*, adottata dalla Commissione nel 1993, può essere applicata alle condizioni suelencate per le convalide effettuate nell'ambito del programma di documentazione statistica per il pesce spada.
- (7) **CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE:** la persona o l'agenzia che importa il pesce spada deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data d'importazione del pesce spada, il numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e il luogo finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi/entità/entità di pesca di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

Codice attrezzo	Tipo di attrezzo	Codice attrezzo	Tipo di attrezzo
BB	Peschereccio con lenze e canne	SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva
GILL	Rete da imbrocco	SPOR	Pesca sportiva non classificata
HAND	Lenza a mano	SURF	Pesca di superficie non classificata
HARP	Arpione	TL	Lenza in pesca («tended line»)
LL	Palangaro	TRAP	Tonnara
MWT	Rete da traino pelagica	TROL	Lenza trainata
PS	Sciabica	UNCL	Metodi non precisati
RR	Canna/mulinello	OT	Altro

L'originale del documento compilato deve scortare il carico esportato. Conservare una copia del documento per informazione. Entro 24 ore dall'importazione o dall'esportazione, occorre inviare, per posta o via fax, l'originale (importazioni) o una copia (esportazioni), debitamente affrancati, a:

ALLEGATO VI

MODELLO DI DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO OBESO

N. DEL DOCUMENTO		DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO OBESO		
SEZIONE ESPORTAZIONE				
1. PAESE DI BANDIERA/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA				
2. NOME DEL PESCHERECCIO E N. DI MATRICOLA (se disponibile)				
3. TONNARA (se del caso)				
4. LUOGO D'ESPORTAZIONE (Località, Stato o regione, paese/entità/entità di pesca)				
5. ZONA DI CATTURA (barrare la casella corrispondente)				
☐ a) O. Atlantico ☐ b) O. Pacifico ☐ c) O. Indiano Ove sia stata barrata la voce (b) o (c), non compilare le sezioni 6 e 7.				
6. DESCRIZIONE DEL PESCE				
Tipo di prodotto ⁽¹⁾		Codice attrezzo ⁽²⁾	Peso netto (kg)	
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT			
⁽¹⁾ F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti OT = altro (descrivere il tipo di prodotto) ⁽²⁾ Se codice attrezzo OT, descrivere il tipo di attrezzo:				
7. CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
Nome	Nome dell'agenzia	Indirizzo	Firma	Data
N. di licenza (se del caso)				
8. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE — <i>Garantisco, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i> Peso totale del carico _____ kg				
Nome e qualifica del funzionario		Firma	Data	Timbro dell'autorità nazionale
SEZIONE IMPORTAZIONE:				
9. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE				
Località	Stato o regione		Paese/entità/entità di pesca	

NB: SE IL PRESENTE FORMULARIO È COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DALL'INGLESE SI PREGA DI ALLEGARE LA TRADUZIONE IN INGLESE.

ISTRUZIONI

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese/entità/entità di pesca, da fornire da parte del paese/entità/entità di pesca che rilascia il documento.

- (1) **PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DI BANDIERA:** indicare il nome del paese/entità/entità di pesca del peschereccio che ha pescato il carico di tonno obeso e che ha rilasciato il documento. Conformemente alla raccomandazione dell'ICCAT, solo lo Stato di bandiera del peschereccio che ha pescato il carico di tonno obeso, o, se il peschereccio opera nell'ambito di un accordo di noleggio, un funzionario o qualsiasi altra persona o organismo debitamente autorizzati dal paese esportatore, sono abilitati a rilasciare il documento.
- (2) **NOME DEL PESCHERECCIO E N. DI MATRICOLA (se disponibile):** indicare il nome e il numero di immatricolazione del peschereccio che ha catturato il carico di tonno obeso.
- (3) **TONNARA (se del caso):** indicare il nome della tonnara che ha catturato il tonno obeso facente parte del carico.
- (4) **LUOGO D'ESPORTAZIONE:** precisare la località, lo Stato o la regione e il paese/entità/entità di pesca da cui è stato esportato il tonno obeso.
- (5) **ZONA DI CATTURA:** barrare la zona in cui è stata effettuata la cattura [ove sia stata barrata la voce (b) o (c), non è necessario compilare le sezioni 6 e 7 in appresso].
 - (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO. Se OT, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico.
 - (2) Codice attrezzo: indicare, secondo l'elenco riportato in appresso, il tipo di attrezzo utilizzato per la pesca del tonno obeso. Se codice attrezzo OT, descrivere il tipo di attrezzo (anche per la cattura di pesce d'allevamento).
 - (3) Peso netto in kg.
- (7) **CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE:** la persona o l'agenzia che esporta il carico di tonno obeso deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data di esportazione del carico e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso).
- (8) **CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE:** indicare il nome e la qualifica del funzionario che firma il documento. Detto funzionario deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale dello Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato il tonno obeso descritto nel documento. Il documento può essere firmato da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine autorizzati dall'autorità nazionale dello Stato di bandiera. È possibile derogare a tale requisito conformemente alla procedura di convalida del documento da parte di un funzionario dell'autorità nazionale o, se il peschereccio opera nel quadro di un accordo di noleggio, da parte di un funzionario o di qualsiasi altra persona o organismo a tal fine autorizzati dal paese esportatore. Il peso totale del carico deve essere indicato anche nella presente sezione. La misura sostitutiva prevista ai paragrafi A-D della *Risoluzione dell'ICCAT concernente la convalida del documento statistico per il tonno rosso da parte di un funzionario dell'autorità nazionale*, adottata dalla Commissione nel 1993, può essere applicata alle condizioni suelencate per le convalide effettuate nell'ambito del programma di documentazione statistica per il pesce spada.
- (9) **CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE:** la persona o l'agenzia che importa il tonno obeso deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data d'importazione del tonno obeso, il numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e il luogo finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

CODICI DEGLI ATTREZZI DA PESCA:

Codice	Tipo di attrezzo	Codice	Tipo di attrezzo
BB	Peschereccio con lenze e canne	SPOR	Pesca sportiva non classificata
GILL	Rete da imbrocco	SURF	Pesca di superficie non classificata
HAND	Lenza a mano	TL	Lenza in pesca («tended line»)
HARP	Arpione	TRAP	Tonnara
LL	Palangaro	TROL	Lenza trainata
MWT	Rete da traino pelagica	UNCL	Metodi non precisati
PS	Sciabica	OT	Altro
RR	Canna/mulinello		
SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva		

TRASMETTERE UNA COPIA DEL DOCUMENTO DEBITAMENTE COMPILATO A: (indicare il nome dell'agenzia dell'autorità competente dello Stato di bandiera).

ALLEGATO VII

MODELLO DI DOCUMENTO STATISTICO IOTC PER IL TONNO OBESO

N. DEL DOCUMENTO		DOCUMENTO STATISTICO IOTC PER IL TONNO OBESO	
SEZIONE ESPORTAZIONE			
1. PAESE DI BANDIERA/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA			
2. NOME DEL PESCHERECCIO E NUMERO DI MATRICOLA (se del caso)			
3. TONNARA (se del caso)			
4. LUOGO D'ESPORTAZIONE (Località, Stato o regione, paese/entità/entità di pesca)			
5. ZONA DI CATTURA (contrassegnare una delle zone) a) Oceano Indiano b) Oceano Pacifico c) Oceano Atlantico Ove sia stata barrata la voce (b) o (c), non compilare le sezioni 6 e 7 in appresso.			
6. DESCRIZIONE DEL PESCE			
Tipo di prodotto ⁽¹⁾		Codice attrezzo ⁽²⁾	Peso netto (kg)
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT		
⁽¹⁾ Descrizione del tipo di prodotto: F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro, ⁽²⁾ Se il codice attrezzo è OT, descrivere il tipo di attrezzo utilizzato:			
7. CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>			
Nome	Nome dell'agenzia	Indirizzo	Firma Data Numero di licenza (se del caso)
8. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>			
Peso totale del carico _____ kg			
Nome e qualifica	Firma	Data	Timbro dell'autorità nazionale
SEZIONE IMPORTAZIONE			
9. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>			
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito/entità/entità di pesca)			
Nome	Indirizzo	Firma	Data N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito/entità/entità di pesca)			
Nome	Indirizzo	Firma	Data N. di licenza (se del caso)
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE			
Località _____	Stato o regione _____		Paese/entità/entità di pesca

NB: SE IL PRESENTE FORMULARIO È COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DALL'INGLESE SI PREGA DI ALLEGARE LA TRADUZIONE IN INGLESE.

ISTRUZIONI

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese, da fornire da parte del paese che rilascia il documento.

(1) **STATO DI BANDIERA/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA:** indicare il paese del peschereccio che ha catturato il tonno obeso e che ha rilasciato il presente documento. Conformemente alla raccomandazione, solo lo Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato il tonno obeso o, se il peschereccio opera nell'ambito di un contratto di noleggio, lo Stato esportatore è abilitato a rilasciare il presente documento.

(2) **NOME DEL PESCHERECCIO E NUMERO. DI MATRICOLA** (se del caso): indicare il nome e il numero di immatricolazione del peschereccio che ha catturato il tonno obeso facente parte del carico.

(3) **TONNARA** (se del caso): indicare il nome della tonnara che ha catturato il tonno obeso facente parte del carico.

(4) **LUOGO D'ESPORTAZIONE:** precisare la località, lo Stato o la regione e il paese da cui è stato esportato il tonno obeso.

(5) **ZONA DI CATTURA:** barrare la zona di cattura. [Ove sia stata barrata la voce (c) o (d), non compilare le sezioni 6 e 7 in appresso].

(6) **DESCRIZIONE DEL PESCE:** l'esportatore deve fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. **NB:** utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto.

(1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO E SENZA BRANCHE, PULITO, FILETTI o ALTRO. Per la categoria ALTRO, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico.

(2) Codice attrezzo: indicare, secondo l'elenco riportato in appresso, il tipo di attrezzo utilizzato per catturare il tonno obeso. Per la categoria ALTRI TIPI, descrivere il tipo di attrezzo (compresi gli attrezzi utilizzati per la cattura di pesci d'allevamento).

(3) Peso netto in kg.

(7) **CERTIFICATO DELL'ESPORTATORE:** la persona o l'agenzia che esporta il carico di tonno obeso deve fornire le seguenti informazioni: nome/nome dell'agenzia, indirizzo, firma, data d'esportazione del carico e numero di licenza dell'agenzia (se del caso).

(8) **CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE:** indicare il nome e la qualifica del firmatario del documento. Tale persona deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale dello Stato di bandiera del peschereccio che ha catturato il tonno obeso descritto nel documento, che può essere altresì firmato da qualsiasi altra persona o organismo a tal fine autorizzati dallo Stato di bandiera (????). Ove necessario, è possibile derogare a tale requisito conformemente alla procedura di convalida del documento da parte di un responsabile dell'autorità nazionale o, se il peschereccio opera nel quadro di un accordo di noleggio, da parte di un responsabile dell'autorità nazionale o di qualsiasi altra persona o organismo a tal fine autorizzati dal paese esportatore. Il peso totale del carico deve essere indicato anche nella presente sezione.

(9) **CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE:** la persona o l'agenzia che importa il tonno obeso deve fornire le seguenti informazioni: nome, indirizzo, firma, data d'importazione del tonno obeso, numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e luogo finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni verso paesi di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un rappresentante dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

CODICI DEGLI ATTREZZI DA PESCA:

Codice attrezzo	Tipo di attrezzo
BB	Peschereccio con lenze e canne
GILL	Rete da imbrocco
HAND	Lenza a mano
HARP	Arpione
LL	Palangaro
MWT	Rete da traino pelagica
PS	Sciabica
RR	Canna/mulinello
SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva
SPOR	Pesca sportiva non classificata
SURF	Pesca di superficie non classificata
TL	Lenza in pesca («tended line»)
TRAP	Tonnara
TROL	Lenza trainata
UNCL	Metodi non precisati
OT	Altro

SI PREGA DI TRASMETTERE UNA COPIA DEL DOCUMENTO DEBITAMENTE COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:
(indicare il nome dell'agenzia delle autorità competenti dello Stato di bandiera).

ALLEGATO VIII a

Elenco dei pescherecci che partecipano al programma di rottamazione del Giappone

(Al 1° novembre 2001)

N.	Anno di rottamazione	Stato di bandiera	Nome del peschereccio	Stazza	Anno di costruzione	Zona di pesca
1	2002	BOLIVIA	YING CHIN HSIANG 66	379	1979	O.INDIANO
2	2002	CAMBOGIA	HUA CHENG 707	606	1980	O. INDIANO
3	2002	CAMBOGIA	HUA CHUNG 808	549	1980	O. INDIANO
4	2002	FILIPPINE	CHEN FA 736	636	1979	ATLANTICO
5	2002	BOLIVIA	ZHONG I 85	437	1976	PACIFICO
6	2002	BELIZE	LIEN TAI	491	1979	ATLANTICO
7	2003	BELIZE	JEFFREY 131	597	1980	PACIFICO
8	2003	GUINEA EQUATORIALE	WIN FAR 236	672	1978	O. INDIANO
9	2003	GUINEA EQUATORIALE	WIN FAR 266	535	1979	O. INDIANO
10	2003	BOLIVIA	CHIN I MING	663	1979	ATLANTICO
11	2003	BOLIVIA	CHIN CHANG MING	578	1980	ATLANTICO
12	2003	BOLIVIA	GOLDEN RICH (ex: ZHONG XIN 26)	520	1974	ATLANTICO
13	2003	BOLIVIA	CHI MAN	556	1982	O. INDIANO
14	2003	BOLIVIA	HUNG YU 112	690	1981	O. INDIANO
15	2003	GUINEA EQUATORIALE	CHEN CHIANG 1	578	1988	O. INDIANO

ALLEGATO VIII b

Elenco dei pescherecci battenti bandiera di Taiwan che partecipano al programma di reimmatricolazione

N.	Stato di bandiera	Nome del peschereccio	Stazza	Zona di pesca	Anno di costruzione
1	GUINEA EQUATORIALE	YIH SHUEN N. 212	470	O. INDIANO	1999
2	SEICELLE	SEYGEM	573	PACIFICO	1997
3	SEICELLE	SEYSTAR	573	PACIFICO	1998
4	VANUATU	NINE LUCKY N. 1	508	PACIFICO	1998
5	BELIZE	WIN FAR N. 868	498	PACIFICO	1999
6	GUINEA EQUATORIALE	WEI CHING	498	ATLANTICO	1997
7	BELIZE	JUI YING N. 666	498	PACIFICO	1997
8	BELIZE	CHEN FA N. 1	550	O. INDIANO	1997
9	SEICELLE	SEYPERAL	680	PACIFICO	1998
10	BELIZE	PING YUAN N. 201	706	O. INDIANO	1996
11	BELIZE	LIAN HORNG N. 777	499	PACIFICO	1998
12	BELIZE	FONG KU N. 36	521	PACIFICO	1997
13	BELIZE	SHYE SIN N. 1	598	O. INDIANO	1997
14	BELIZE	HUNG YU N. 212	470	ATLANTICO	1997
15	BELIZE	HWA CHIN N. 202	470	ATLANTICO	1997
16	BELIZE	SUNG HUI	573	ATLANTICO	1998
17	BELIZE	HSIEN HUA 106	625	PACIFICO	2000
18	BELIZE	HSIEN HUA 107	625	PACIFICO	2000
19	BELIZE	FU YUAN N. 66	683	PACIFICO	1998
20	BELIZE	LONG CHANG N. 3	589	ATLANTICO	1997

ALLEGATO IX

MODELLO DI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO ROSSO

N. DEL DOCUMENTO		CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO ROSSO		
SEZIONE RIESPORTAZIONE:				
1. PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE				
2. LUOGO DI RIESPORTAZIONE				
3. DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO				
Tipo di prodotto		Peso netto (kg)	Paese/entità/entità di pesca di bandiera	Data importazione
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT			
F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro (descrivere il tipo di prodotto)				
4. DESCRIZIONE DEL PESCE RIESPORTATO				
Tipo di prodotto		Peso netto (kg)		
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT			
F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro (descrivere il tipo di prodotto)				
5. CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
6. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE — <i>Dichiaro, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
Nome e qualifica del funzionario		Firma	Data	Timbro dell'autorità nazionale
SEZIONE IMPORTAZIONE:				
7. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti (Paese di transito).</i>				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti. (Paese di transito)</i>				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti. (Destinazione finale)</i>				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE				
Località		Stato o regione	Paese/entità/entità di pesca	

NB: SE IL PRESENTE FORMULARIO È COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DALL'INGLESE SI PREGA DI ALLEGARE LA TRADUZIONE IN INGLESE.

SCHEDA DI ISTRUZIONI RELATIVA AL CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE PER IL TONNO ROSSO

Si riscontra l'esigenza crescente di istituire un sistema di riesportazione nell'ambito del programma ICCAT di documentazione statistica per il tonno rosso. Nel 1997 è stata adottata una raccomandazione per la creazione del programma ICCAT di documentazione statistica per il tonno rosso per le riesportazioni. Conformemente a tale raccomandazione, i commercianti che importano in Giappone tonno rosso riesportato *1, devono presentare un certificato *2 ICCAT di riesportazione per il tonno rosso che dovrà essere convalidato dall'amministrazione pubblica del paese o della zona di transito *3 o da un organismo riconosciuto, quale una camera di commercio e industria, accreditato dall'autorità nazionale del paese o della zona di transito. Al certificato di riesportazione va allegata una copia del documento statistico per il tonno rosso (BTSD) che scorta il tonno rosso al momento dell'importazione. Tale copia deve essere certificata dall'amministrazione pubblica del paese o della zona di transito o da un organismo riconosciuto, quale una camera di commercio e industria, accreditato dall'autorità nazionale del paese o della zona di transito. Ove un tonno rosso venga nuovamente riesportato *4, tutte le copie del documento, di cui una copia certificata del BTSD e del certificato di riesportazione che scortavano il pesce, devono essere allegate ad un nuovo certificato di riesportazione, che sarà convalidato dall'amministrazione pubblica dell'ultimo paese/zona di transito o da un organismo riconosciuto, quale una camera di commercio e industria, accreditato dall'autorità nazionale dell'ultimo paese/zona di transito. Solo il tonno rosso debitamente scortato da un certificato di riesportazione valido e completo potrà essere introdotto in Giappone. I carichi di tonno rosso riesportato scortati da un certificato di riesportazione non correttamente compilato *5 saranno considerati spedizioni illegittime di tonno rosso riesportato, in contrasto con la politica promossa dall'ICCAT in materia di conservazione, e il loro ingresso in Giappone sarà sospeso fino alla presentazione di un certificato di riesportazione debitamente compilato.

NB:

(*1) «Riesportato» significa che il tonno rosso transita attraverso un paese o una zona (escluse le zone franche) dopo essere stato esportato dal paese o dalla zona di bandiera (escluse le zone franche) del peschereccio che lo ha catturato.

(*2) Ormai denominato «Certificato di riesportazione».

(*3) «Paese o zona di transito»: paese o zona attraverso cui transita il tonno rosso dopo essere stato esportato dal paese o da una zona di bandiera (escluse le zone franche) del peschereccio che lo ha catturato.

(*4) Tale disposizione non si applica alla riesportazione di tonno rosso da un paese membro dell'Unione europea ad un altro.

(*5) «Non correttamente compilato»: certificato di riesportazione mancante, incompleto, non valido o falsificato.

Per la compilazione della sezione del certificato di riesportazione per il tonno rosso riguardante gli esportatori, gli importatori e la convalida dell'autorità nazionale si prega di attenersi alla presente scheda di istruzioni. Se il presente documento è compilato in una lingua diversa dall'inglese si prega di allegare la traduzione in inglese. **NB:** SE UN PRODOTTO DERIVATO DAL TONNO ROSSO VIENE RIESPORTATO DIRETTAMENTE IN GIAPPONE SENZA PASSARE DA UN PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DI TRANSITO, TUTTI I PESCI POSSONO ESSERE IDENTIFICATI NEL MEDESIMO CERTIFICATO. SE INVECE IL PRODOTTO DERIVATO DAL TONNO ROSSO VIENE RIESPORTATO ATTRAVERSO UN PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DI TRANSITO (CIOÈ UN PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DIVERSO DAL PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE COSTITUISCE LA DESTINAZIONE FINALE DEL PRODOTTO), SI COMPILERANNO CERTIFICATI DISTINTI PER LE VARIE DESTINAZIONI FINALI OPPURE CIASCUN ESEMPLARE SARÀ SCORTATO DA UN CERTIFICATO INDIVIDUALE AL FINE DI IDENTIFICARE EVENTUALI SUDDIVISIONI DEI CARICHI EFFETTUATE DA UN PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA DI TRANSITO. L'IMPORTAZIONE DI PARTI DI PESCE DIVERSE DALLA CARNE (VALE A DIRE TESTA, OCCHI, LATTIMI, VISCERI, CODA) PUÒ ESSERE AUTORIZZATA SENZA IL CERTIFICATO.

ISTRUZIONI

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese/entità/entità di pesca, da fornire da parte del paese/entità/entità di pesca che rilascia il documento.

(1) PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE: indicare il nome del paese/entità/entità di pesca che riesporta il tonno rosso facente parte del carico e che ha rilasciato il presente certificato. Conformemente alla raccomandazione dell'ICCAT, solo il paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione è abilitato a rilasciare il presente certificato.

(2) LUOGO DI RIESPORTAZIONE: precisare la località, lo Stato o la regione e il paese/entità/entità di pesca da cui è stato riesportato il tonno rosso.

- (3) **DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO:** l'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. **NB:** utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) *Tipo di prodotto:* precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO. Se è stata barrata la voce «Altro», descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) *Peso netto:* peso netto del prodotto in kg. (3) *Paese/entità/entità di pesca di bandiera:* indicare il nome del paese/entità/entità di pesca del peschereccio che ha catturato il tonno obeso facente parte del carico. (4) *Data d'importazione.*
- (4) **DESCRIZIONE DEL PESCE RIESPORTATO:** l'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. **NB:** utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) *Tipo di prodotto:* precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO. Se è stata barrata la voce «Altro», descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) *Peso netto:* peso netto del prodotto in kg.
- (5) **CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE:** la persona o l'agenzia che riesporta il carico di tonno rosso deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data di riesportazione del carico e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso).
- (6) **CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE:** indicare il nome e la qualifica del funzionario che firma il certificato. Detto funzionario deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione descritta nel certificato. È possibile derogare a tale requisito conformemente alla RISOLUZIONE ICCAT RIGUARDANTE LA CONVALIDA DEL DOCUMENTO STATISTICO PER IL TONNO ROSSO DA PARTE DI UN FUNZIONARIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE.
- (7) **CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE:** la persona o l'agenzia che importa il tonno rosso deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data d'importazione del tonno rosso, il numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e la destinazione finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi/entità/entità di pesca di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore..

TRASMETTERE UNA COPIA DEL CERTIFICATO COMPILATO A: (indicare il nome dell'agenzia delle autorità competenti del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione).

ALLEGATO X

MODELLO DI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL PESCE SPADA

N. DEL DOCUMENTO		CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL PESCE SPADA		
SEZIONE RIESPORTAZIONE:				
1. PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE				
2. LUOGO DI RIESPORTAZIONE				
3. DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO				
Tipo di prodotto (*)		Peso netto (kg)	Paese/entità/entità di pesca di bandiera	Data importazione
F/FR	RD/GG/DR/FL/ST/OT			
4. DESCRIZIONE DEL PESCE RIESPORTATO				
Tipo di prodotto (*)		Peso netto (kg)		
F/FR	RD/GG/DR/ST/FL/OT			
(*) F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, ST = trancia, FL = filetti OT = altro (descrivere il tipo di prodotto)				
5. CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE: per esportare nei paesi/entità/entità di pesca che hanno adottato la taglia minima alternativa prevista dall'ICCAT per il pesce spada, l'esportatore deve certificare che il pesce spada dell'Atlantico sopra registrato pesa oltre 15 kg (33 lb.) o, se tagliato, che i singoli tagli provengono da un pesce spada >15 kg. <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
Nome	Nome agenzia	Indirizzo	Firma	Data
N. di licenza (se del caso)				
6. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE — <i>Garantisco, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
Nome e qualifica del funzionario		Amministrazione	Firma	Data
SEZIONE IMPORTAZIONE:				
7. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE				
Località: _____		Stato o regione: _____		Paese/entità/entità di pesca: _____

NB: SE IL PRESENTE DOCUMENTO È COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DALL'INGLESE SI PREGA DI ALLEGARE LA TRADUZIONE IN INGLESE.

ISTRUZIONI

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese/entità/entità di pesca, da fornire da parte del paese/entità/entità di pesca che rilascia il documento.

- (1) **PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE:** Indicare il nome del paese/entità/entità di pesca che riesporta il carico di pesce spada e che ha rilasciato il presente certificato. Conformemente alla raccomandazione dell'ICCAT, solo il paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione è abilitato a rilasciare il presente certificato.
- (2) **LUOGO DI RIESPORTAZIONE:** Precisare la località, lo Stato o la regione e il paese/entità/entità di pesca da cui è stato riesportato il pesce spada.
- (3) **DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO:** L'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. **NB:** utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, TRANCIA, FILETTI o ALTRO. Se OT, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg. (3) Paese/entità/entità di pesca di bandiera: indicare il nome del paese/entità/entità di pesca del peschereccio che ha catturato il carico di pesce spada. (4) Data d'importazione.
- (4) **DESCRIZIONE DEL PESCE RIESPORTATO:** L'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. **NB:** utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, TRANCIA, FILETTI o ALTRO. Se OT, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg.
- (5) **CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE:** La persona o l'agenzia che riesporta il carico di pesce spada deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data di riesportazione del carico e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso).
- (6) **CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE:** Indicare il nome e la qualifica del funzionario che firma il certificato. Detto funzionario deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione descritta nel certificato o essere un'altra persona o organismo autorizzati dall'autorità nazionale competente a convalidare tali certificati. La misura sostitutiva prevista ai paragrafi A-D della *Risoluzione dell'ICCAT concernente la convalida del documento statistico per il tonno rosso da parte di un funzionario dell'autorità nazionale, adottata dalla Commissione nel 1993*, può essere applicata alle condizioni suelencate per le convalide effettuate nell'ambito del programma di documentazione statistica per il pesce spada.
- (7) **CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE:** La persona o l'agenzia che esporta il carico di pesce spada deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data d'importazione del pesce spada, il numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e la destinazione finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi/entità/entità di pesca di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

TRASMETTERE UNA COPIA DEL CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO A: (indicare il nome dell'agenzia delle autorità competenti del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione).

ALLEGATO XI

MODELLO DI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO OBESO

N. DEL DOCUMENTO		CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO OBESO		
SEZIONE RIESPORTAZIONE				
1. PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE				
2. LUOGO DI RIESPORTAZIONE				
3. DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO				
Tipo di prodotto (*)		Peso netto (kg)	Paese/entità/entità di pesca di bandiera	Data di importazione
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT			
4. DESCRIZIONE DEL PESCE RIESPORTATO				
Tipo di prodotto (*)		Peso netto (kg)		
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT			
(*) F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro (descrivere il tipo di prodotto)				
5. CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
Nome/Nome dell'agenzia	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
6. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE — <i>Dichiaro, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
Nome e qualifica del funzionario nazionale		Firma	Data	Timbro dell'autorità nazionale
SEZIONE IMPORTAZIONE				
7. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese/entità/entità di pesca di transito)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE:				
Località		Stato o regione	Paese/entità/entità di pesca	

NB: SE IL PRESENTE FORMULARIO È COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DALL'INGLESE SI PREGA DI ALLEGARE LA TRADUZIONE IN INGLESE.

ISTRUZIONI

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese/entità/entità di pesca, da fornire da parte del paese/entità/entità di pesca che rilascia il documento.

- (1) **PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE:** Indicare il nome del paese/entità/entità di pesca che riesporta il carico di tonno obeso e che ha rilasciato il presente certificato. Conformemente alla raccomandazione dell'ICCAT, solo il paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione è abilitato a rilasciare il presente certificato.
- (2) **LUOGO DI RIESPORTAZIONE:** Precisare la località, lo Stato o la regione e il paese/entità/entità di pesca da cui è stato riesportato il tonno obeso.
- (3) **DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO:** L'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. **NB:** utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO. Se è stata barrata la voce «Altro», descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg. (3) Paese/entità/entità di pesca di bandiera: indicare il nome del paese/entità/entità di pesca del peschereccio che ha catturato il carico di tonno obeso. (4) Data d'importazione.
- (4) **DESCRIZIONE DEL PESCE RIESPORTATO:** L'esportatore dovrà fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. **NB:** utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il tipo di prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO, PULITO, FILETTI o ALTRO. Se è stata barrata la voce «Altro», descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg.
- (5) **CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE:** La persona o l'agenzia che riesporta il carico di tonno obeso deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data di riesportazione del carico e il numero di licenza dell'agenzia (se del caso).
- (6) **CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE:** Indicare il nome e la qualifica del funzionario che firma il certificato. Detto funzionario deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione descritta nel certificato o essere alle dipendenze di una persona o di un organismo debitamente autorizzati dall'autorità nazionale competente a convalidare tali certificati. La misura sostitutiva prevista ai paragrafi A-D della *Risoluzione dell'ICCAT concernente la convalida del documento statistico per il tonno rosso da parte di un funzionario dell'autorità nazionale*, adottata dalla Commissione nel 1993, può essere applicata alle condizioni suelencate per le convalide effettuate nell'ambito del programma di documentazione statistica per il tonno obeso.
- (7) **CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE:** La persona o l'agenzia che importa il tonno obeso deve fornire il proprio nome, indirizzo e firma, nonché la data d'importazione del tonno obeso, il numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e la destinazione finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi/entità/entità di pesca di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

TRASMETTERE UNA COPIA DEL CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO A: (indicare il nome dell'agenzia delle autorità competenti del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione).

ALLEGATO XII

MODELLO DI CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE IOTC PER IL TONNO OBESO

N. DEL DOCUMENTO		CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE IOTC PER IL TONNO OBESO		
SEZIONE RIESPORTAZIONE				
1. PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE				
2. LUOGO DI RIESPORTAZIONE				
3. DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO				
Tipo di prodotto (*)		Peso netto (kg)	Paese di bandiera/entità/entità di pesca	Data d'importazione
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT			
4. DESCRIZIONE DEL PESCE DESTINATO ALLA RIESPORTAZIONE				
Tipo di prodotto (*)		Peso netto (kg)		
F/FR	RD/GG/DR/FL/OT			
(*) F = fresco, FR = surgelato, RD = peso vivo, GG = peso eviscerato e senza branchie, DR = pulito, FL = filetti, OT = altro (descrivere il tipo di prodotto)				
5. CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
Nome/nome dell'agenzia:		Indirizzo	Firma	Data
				Numero di licenza (se del caso)
6. CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
Nome e qualifica		Firma	Data	Timbro dell'autorità nazionale
SEZIONE IMPORTAZIONE				
7. CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE — <i>Certifico, in base agli elementi di mia conoscenza, che i dati di cui sopra sono completi, veridici e corretti.</i>				
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito/entità/entità di pesca)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito/entità/entità di pesca)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE (Paese di transito/entità/entità di pesca)				
Nome	Indirizzo	Firma	Data	N. di licenza (se del caso)
LUOGO FINALE D'IMPORTAZIONE				
Località		Stato o regione	Paese/entità/entità di pesca	

NB: SE IL PRESENTE DOCUMENTO È COMPILATO IN UNA LINGUA DIVERSA DALL'INGLESE SI PREGA DI ALLEGARE LA TRADUZIONE IN INGLESE.

ISTRUZIONI

N. DEL DOCUMENTO: numero di documento recante il codice del paese/entità/entità di pesca, da fornire da parte del paese/entità/entità di pesca che rilascia il documento.

- (1) **PAESE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA CHE EFFETTUA LA RIESPORTAZIONE:** Indicare il nome del paese/entità/entità di pesca che procede alla riesportazione del carico di tonno obeso e che ha rilasciato il certificato. Conformemente alla raccomandazione, solo il paese/entità/entità di pesca che procede alla riesportazione è abilitato a rilasciare il presente certificato.
- (2) **LUOGO DI RIESPORTAZIONE:** Specificare la località, lo Stato o la regione, il paese, l'entità, l'entità di pesca da cui il tonno obeso è stato riesportato.
- (3) **DESCRIZIONE DEL PESCE IMPORTATO:** L'esportatore deve fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. **NB:** utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO E SENZA BRANCHE, PULITO o ALTRO. Per la categoria ALTRO, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg. (3) Paese di bandiera/entità/entità di pesca: indicare il nome del paese/entità/entità di pesca del peschereccio che ha catturato il tonno obeso facente parte del carico. (4) Data d'importazione.
- (4) **DESCRIZIONE DEL PESCE DESTINATO ALLA RIESPORTAZIONE:** L'esportatore deve fornire le seguenti informazioni con la massima precisione possibile. **NB:** utilizzare una riga per ciascun tipo di prodotto. (1) Tipo di prodotto: precisare se il prodotto oggetto della spedizione è FRESCO o SURGELATO, e sotto forma di PESO VIVO, PESO EVISCERATO E SENZA BRANCHE, PULITO o ALTRO. Per la categoria ALTRO, descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico. (2) Peso netto: peso netto del prodotto in kg.
- (5) **CERTIFICATO DEL RIESPORTATORE:** La persona o l'agenzia che riesporta il carico di tonno obeso deve fornire le seguenti informazioni: nome, indirizzo, firma, data di riesportazione del carico e numero di licenza del riesportatore (se del caso).
- (6) **CONVALIDA DELL'AUTORITÀ NAZIONALE:** Indicare il nome e la qualifica del responsabile che firma il certificato. Tale persona deve appartenere al servizio competente dell'autorità nazionale del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione descritta nel certificato o essere alle dipendenze di una persona o organismo debitamente autorizzati dall'autorità nazionale competente a convalidare tali certificati.
- (7) **CERTIFICATO DELL'IMPORTATORE:** La persona o l'agenzia che importa il tonno obeso deve fornire le seguenti informazioni: nome, indirizzo, firma, data d'importazione del tonno obeso, numero di licenza dell'agenzia (se del caso) e destinazione finale d'importazione. Ciò si applica anche alle importazioni nei paesi/entità/entità di pesca di transito. Per i prodotti freschi o refrigerati, la firma dell'importatore può essere sostituita da quella di un impiegato dell'agenzia doganale, purché tale firma sia debitamente riconosciuta dall'importatore.

TRASMETTERE UNA COPIA DEL CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO A: (nome dell'agenzia delle autorità competenti del paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione).

ALLEGATO XIII

INFORMAZIONI SULLA CONVALIDA DEI DOCUMENTI STATISTICI ICCAT

1. **Bandiera:**
2. **Documento statistico** (tonno rosso, pesce spada, tonno obeso, tutti): _____
3. **Autorità nazionale/ente(i) governativo(i)** abilitato(i) a convalidare i documenti statistici

Nome dell'ente	Indirizzo dell'ente	Modello di timbro

NB: Per ciascun ente, allegare l'elenco delle persone abilitate a convalidare i documenti, precisandone nome, qualifica e indirizzo.

4. **Altri organismi accreditati dall'autorità nazionale/ente governativo** ai fini della convalida dei documenti statistici.

Nome dell'ente	Indirizzo dell'ente	Modello di timbro

NB: Per ciascun ente, allegare l'elenco delle persone abilitate a convalidare i documenti, precisandone nome, qualifica e indirizzo.

Istruzioni:

le parti contraenti e le parti, entità, entità di pesca non contraenti cooperanti, i cui pescherecci catturano specie per le quali il commercio internazionale prevede la presentazione di documenti statistici ICCAT, sono pregate di trasmettere le informazioni contenute nel presente formulario al segretariato esecutivo (*) dell'ICCAT e di provvedere a che eventuali modifiche siano notificate a tempo debito.

(*) ICCAT: C/Corazón de María 8 (6° piano), 28002 Madrid (Spagna).

ALLEGATO XIV

INFORMAZIONI SULLA CONVALIDA DEI DOCUMENTI STATISTICI IOTC

1. **Bandiera:**
2. **Enti governativi/autorità accreditate** ai fini dell'autenticazione dei documenti statistici

Nome dell'ente	Indirizzo dell'ente	Modello di timbro

NB: Per ciascun ente, allegare l'elenco delle persone abilitate ad autenticare i documenti, precisandone nome, qualifica e indirizzo.

3. **Altri organismi accreditati dall'ente governativo/autorità nazionale** ai fini dell'autenticazione dei documenti statistici

Nome dell'ente	Indirizzo dell'ente	Modello di timbro

NB: Per ciascun ente, allegare l'elenco delle persone abilitate ad autenticare i documenti, precisandone nome, qualifica e indirizzo.

Istruzioni

Le parti contraenti e le parti non contraenti, le entità e le entità di pesca i cui pescherecci catturano specie per le quali gli scambi internazionali sono subordinati alla presentazione di documenti statistici, sono pregate di trasmettere le pertinenti informazioni mediante il presente formulario al segretariato della IOTC* e di provvedere a che eventuali modifiche siano notificate a tempo debito.

(*) IOTC B.P. 1011, Port de pêche, Victoria (Seicelle).

ALLEGATO XV

RELAZIONE SEMESTRALE SUL DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO ROSSO

Da _____ a _____, _____ PAESE IMPORTATORE

Mese

Mese

Anno

Paese di bandiera	Codice zona	Codice attrezzo	Luogo d'esportazione	Tipo di prodotto		Peso (kg)
				F/FR	RD/GG/DR/FL/OT	

CODICE**TIPO DI ATTREZZO**

BB	Peschereccio con lenze e canne
GILL	Rete da imbrocco
HAND	Lenza a mano
HARP	Arpione
LL	Palangaro
MWT	Rete da traino pelagica
PS	Sciabica
RR	Canna/mulinello
SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva
SPOR	Pesca sportiva non classificata
SURF	Pesca di superficie non classificata
TL	Lenza in pesca («tended line»)
TRAP	Tonnara
TROL	Lenza trainata
UNCL	Metodi non precisati
OT	Altro (precisare: _____)

CODICE**TIPO DI PRODOTTO**

F	Fresco
FR	Surgelato
RD	Peso vivo
GG	Eviscerato e senza branchie
DR	Pulito
FL	Filetti
OT	Altro

CODICE**ZONA**

WA	Atlantico occidentale
EA	Atlantico orientale
MED	Mediterraneo
PAC	Pacifico

RELAZIONE SEMESTRALE SUL CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO ROSSO

Da _____ a _____, _____ PAESE IMPORTATORE

Mese

Mese

Anno

Paese di bandiera	Paese riesportatore	Luogo d'esportazione	Tipo di prodotto		Peso (kg)
			F/FR	RD/GG/DR/FL/OT	

CODICE**TIPO DI ATTREZZO**

BB	Peschereccio con lenze e canne
GILL	Rete da imbrocco
HAND	Lenza a mano
HARP	Arpione
LL	Palangaro
MWT	Rete da traino pelagica
PS	Sciabica
RR	Canna/mulinello
SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva
SPOR	Pesca sportiva non classificata
SURF	Pesca di superficie non classificata
TL	Lenza in pesca («tended line»)
TRAP	Tonnara
TROL	Lenza trainata
UNCL	Metodi non precisati
OT	Altro (precisare: _____)

CODICE**TIPO DI PRODOTTO**

F	Fresco
FR	Surgelato
RD	Peso vivo
GG	Eviscerato e senza branchie
DR	Pulito
FL	Filetti
OT	Altro

CODICE**ZONA**

WA	Atlantico occidentale
EA	Atlantico orientale
MED	Mediterraneo
PAC	Pacifico

ALLEGATO XVI

RELAZIONE SEMESTRALE SUL DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL PESCE SPADA

Da _____ a _____, _____ PAESE IMPORTATORE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA

Mese		Mese	Anno	Tipo di prodotto		Peso del prodotto (kg)
Paese/entità entità di pesca di bandiera	Codice zona	Codice attrezzo	Luogo d'esportazione	F/FR	RD/GG/DR/FL/ OT	

**CODICE
ATTREZZO**

BB	Peschereccio con lenze e canne
GILL	Rete da imbocco
HAND	Lenza a mano
HARP	Arpione
LL	Palangaro
MWT	Rete da traino pelagica
PS	Sciabica
RR	Canna/mulinello
SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva
SPOR	Pesca sportiva non classificata
SURF	Pesca di superficie non classificata
TL	Lenza in pesca («tended line»)
TRAP	Tonnara
TROL	Lenza trainata
UNCL	Metodi non classificati
OTH	Altro (da precisare _____)

CODICE

F	Fresco
FR	Surgelato
RD	Peso vivo
GG	Eviscerato e senza branchie
DR	Pulito
FL	Filetti
ST	Trancia
OT	Altra forma; descrivere il tipo di prodotto facente parte del carico

CODICE

NAT	Atlantico del nord
SAT	Atlantico del sud
MED	Mediterraneo
PAC	Oceano Pacifico
ID	Oceano Indiano

CODICE ZONA

RELAZIONE SEMESTRALE SUL CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL PESCE SPADA

Da _____ a _____, _____ PAESE IMPORTATORE

Mese

Mese

Anno

Paese di bandiera	Paese riesportatore	Luogo di riesportazione	Tipo di prodotto		Peso del prodotto (kg)
			F/FR	RD/GG/DR/FL/OT	

TIPO DI PRODOTTO

F	Fresco
FR	Surgelato
RD	Peso vivo
GG	Eviscerato e senza branchie
DR	Pulito
ST	Trancia
FL	Filetti
OT	Altro: descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico

ALLEGATO XVII

RELAZIONE SEMESTRALE SUL DOCUMENTO STATISTICO ICCAT PER IL TONNO OBESO

Da _____ a _____, _____ PAESE IMPORTATORE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA

Paese/entità/ entità di pesca di bandiera	Codice zona	Codice attrezzo	Luogo d'esportazione	Tipo di prodotto		Peso del prodotto (kg)
				F/FR	RD/GG/DR/FL/ OT	

**CODICE
ATTREZZO**

BB	Peschereccio con lenze e canne
GILL	Rete da imbocco
HAND	Lenza a mano
HARP	Arpione
LL	Palangaro
MWT	Rete da traino pelagica
PS	Sciabica
RR	Canna/mulinello
SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva
SPOR	Pesca sportiva non classificata
SURF	Pesca di superficie non classificata
TL	Lenza in pesca («tended line»)
TRAP	Tonnara
TROL	Lenza trainata
UNCL	Metodi non classificati
OTH	Altro (da precisare)

CODICE

F
FR
RD
GG
DR
FL
OT

TIPO DI PRODOTTO

Fresco
Congelato
Peso vivo
Eviscerato e senza branchie
Pulito
Filetti
Altra forma, descrivere il tipo di
prodotto facente parte del carico

CODICE

ID
PA
AT

ZONA

Oceano Indiano
Oceano Pacifico
Oceano Atlantico

RELAZIONE SEMESTRALE SUL CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE ICCAT PER IL TONNO OBESO

Da _____ a _____, _____ PAESE IMPORTATORE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA

Mese	Mese	Anno	Tipo di prodotto		Peso del prodotto (kg)
Paese/entità/entità di pesca di bandiera	Paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione	Luogo di riesportazione	F/FR	RD/GG/DR/FL/OT	

CODICE

TIPO DI PRODOTTO

F	Fresco
FR	Congelato
RD	Peso vivo
GG	Eviscerato e senza branchie
DR	Pulito
FL	Filetti
OT	Altro: descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico

ALLEGATO XVIII

RELAZIONE SEMESTRALE SUL DOCUMENTO STATISTICO IOTC PER IL TONNO OBESO

Da _____ a _____, _____ PAESE IMPORTATORE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA

Paese/entità/ entità di pesca di bandiera	Codice zona	Codice attrezzo	Luogo d'esportazione	Tipo di prodotto		Peso del prodotto (kg)
				F/FR	RD/GG/DR/FL/ OT	

**CODICE
ATTREZZO**

BB	Peschereccio con lenze e canne
GILL	Rete da imbocco
HAND	Lenza a mano
HARP	Arpione
LL	Palangaro
MWT	Rete da traino pelagica
PS	Sciabica
RR	Canna/mulinello
SPOR	Pesca sportiva non classificata
SPHL	Lenza a mano per pesca sportiva
SURF	Pesca di superficie non classificata
TL	Lenza in pesca («tended line»)
TRAP	Tonnara
TROL	Lenza trainata
UNCL	Metodi non classificati
OTH	Altro (da precisare)

CODICE

F	Fresco
FR	Congelato
RD	Peso vivo
GG	Eviscerato e senza branchie
DR	Pulito
FL	Filetti
OT	Altra forma, descrivere il tipo di prodotto facente parte del carico

TIPO DI PRODOTTO**CODICE**

ID	Oceano Indiano
PA	Oceano Pacifico
AT	Oceano Atlantico

ZONA

RELAZIONE SEMESTRALE SUL CERTIFICATO DI RIESPORTAZIONE IOCT PER IL TONNO OBESO

Da _____ a _____, _____ PAESE IMPORTATORE/ENTITÀ/ENTITÀ DI PESCA

Paese/entità/ entità di pesca di bandiera	Paese/entità/entità di pesca che effettua la riesportazione	Luogo di riesportazione	Tipo di prodotto		Peso del prodotto (kg)
			F/FR	RD/GG/DR/FL/ OT	

CODICE

TIPO DI PRODOTTO

F	Fresco
FR	Congelato
RD	Peso vivo
GG	Eviscerato e senza branchie
DR	Pulito
FL	Filetti
OT	Altro: descrivere il tipo di prodotti facenti parte del carico

ALLEGATO XIX

Regolamento (CE) n. 858/94	Presente regolamento
— Articolo 1	— Articolo 2
— Articolo 2	— Articolo 4
— Articolo 2 bis	— Articolo 5
— Articolo 3, paragrafi da 1 a 3	— Articolo 4
— Articolo 3, paragrafo 4	— Articolo 6
— Articolo 3 bis	— Articolo 6
— Articolo 4	—
— Articolo 5	— Articolo 9
— Allegato I	— Allegato IV a
— Allegato II	— Allegato IV b
— Allegato III	— Allegato IX

REGOLAMENTO (CE) N. 1985/2003 DEL CONSIGLIO**del 10 novembre 2003****che modifica il regolamento (CE) n. 427/2003 relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 427/2003 ⁽¹⁾ stabilisce contingenti quantitativi per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1351/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito le modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2004 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
- (3) In considerazione dell'allargamento della Comunità europea previsto per il 1° maggio 2004 è opportuno aumentare i contingenti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e dell'intesa sull'interpretazione di tale articolo.

- (4) Pertanto, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 427/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 427/2003 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2003.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. MARZANO

⁽¹⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.⁽²⁾ GU L 192 del 31.7.2003, pag. 8.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Programma di graduale eliminazione dei contingenti industriali (non tessili) sulle importazioni originarie della Cina

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Gennaio-dicembre 2003	Gennaio-aprile 2004	Maggio-dicembre 2004	2005
Calzature	ex 6402 99 ⁽¹⁾	47 480 959	18 201 035	58 538 970	Eliminazione
	6403 51 6403 59	3 712 459	1 423 109	3 183 457	Eliminazione
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	14 698 530	5 634 436	13 992 904	Eliminazione
	ex 6404 11 ⁽²⁾	22 106 953	8 474 332	18 901 998	Eliminazione
	6404 19 10	38 683 955	14 828 849	33 502 413	Eliminazione
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	73 139	28 036	67 905	Eliminazione
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	55 334	21 212	58 124	Eliminazione

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1986/2003 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2003****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 novembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	55,6
	096	47,8
	204	49,4
	999	50,9
0707 00 05	052	143,2
	999	143,2
0709 90 70	052	111,0
	204	101,6
	999	106,3
0805 20 10	204	61,1
	512	116,3
	999	88,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	81,8
	388	66,8
	504	97,5
	528	66,8
	999	78,2
0805 50 10	052	84,8
	388	67,9
	524	60,1
	528	81,9
	600	88,1
0806 10 10	999	76,6
	052	110,9
	400	205,6
	508	301,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	205,9
	052	73,0
	060	38,7
	064	47,1
	096	84,1
	388	71,4
	400	72,1
	404	78,5
	720	36,1
	800	142,7
	804	238,9
0808 20 50	999	88,3
	052	105,8
	060	52,0
	064	59,9
	720	52,4
	999	67,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1987/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2003

recante modifica del regolamento (CE) n. 98/2003 per quanto riguarda il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre nel settore dei cereali e dei semi oleosi, il bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera nel settore degli oli vegetali, dello zucchero e delle carni, il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore dei cereali e dei semi oleosi, del luppolo, dei prodotti destinati all'alimentazione animale, del latte e i prodotti lattiero-caseari e delle carni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione, del 20 gennaio 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio ⁽³⁾, stabilisce un bilancio previsionale di approvvigionamento e fissa l'aiuto comunitario per i prodotti che rientrano nel regime specifico di approvvigionamento, in particolare per l'arcipelago delle Azzorre, Madera e le isole Canarie.
- (2) L'attuale situazione di esecuzione del bilancio annuo di approvvigionamento delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie in cereali, oli vegetali, zucchero, carni bovine fresche o refrigerate, carni suine, prodotti destinati all'alimentazione animale, luppolo, carni di pollame e burro, evidenzia che i quantitativi fissati per l'approvvigionamento nei prodotti succitati sono inferiori al fabbisogno. L'utilizzazione di semi oleosi, carni bovine congelate, olio di oliva, latte e crema di latte concentrati o con l'aggiunta di zucchero e preparazioni a base di latte risulta invece inferiore alle previsioni del bilancio di approvvigionamento.
- (3) È pertanto opportuno adattare i quantitativi dei succitati prodotti tenendo conto del fabbisogno effettivo delle regioni ultraperiferiche in esame e creare un contingente globale per l'approvvigionamento in cereali, semi oleosi e prodotti destinati all'alimentazione animale, in modo da agevolarne l'utilizzazione.
- (4) È opportuno modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 98/2003.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

⁽³⁾ GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2003 (GU L 252 del 4.6.2003, pag. 7).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 98/2003 è modificato come segue:

- 1) all'allegato III, parte 1, la tabella relativa alle Azzorre è sostituita dalla seguente:

«AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, segala, malto, fave e di soia e semi di girasole	1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1002, 1107 10, 1201 00 90, 1206 00 99	195 300		37	(¹)

(¹) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).»

- 2) all'allegato III, parte 3, la tabella relativa a Madera è sostituita dalla seguente:

«MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Oli vegetali (escluso olio di oliva):					
— Oli vegetali	1507 a 1516 (¹)	2 500	52	70	(²)
Oli di oliva:					
— Olio di oliva vergine, o	1509 10 90	300	52	—	(²)
— Olio di oliva	1509 90 00			—	

(¹) Esclusi 1509 e 1510.

(²) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66).»

- 3) all'allegato III, parte 5, la tabella relativa a Madera è sostituita dalla seguente:

«MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate di zucchero bianco)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Zucchero	1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)	7 000	7,4	9,2	(¹)

(¹) Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo è adattato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

Per gli sciroppi di saccarosio, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di sciroppo. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.»

4) all'allegato III, parte 7, la tabella relativa a Madera è sostituita dalla seguente:

«MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni:					
— carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate	0201 0201 10 00 9110 ⁽¹⁾ 0201 10 00 9120 0201 10 00 9130 ⁽¹⁾ 0201 10 00 9140 0201 20 20 9110 ⁽¹⁾ 0201 20 20 9120 0201 20 30 9110 ⁽¹⁾ 0201 20 30 9120 0201 20 50 9110 ⁽¹⁾ 0201 20 50 9120 0201 20 50 9130 ⁽¹⁾ 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700	4800	144	162	(*)
	0201 30 00 9100 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ 0201 30 00 9120 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ 0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾		120	138	(*)
— carni di animali della specie bovina domestica, congelate	0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100	1000	130	148	(*)
	0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾		108	126	(*)

NB: I codici dei prodotti e le note a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21). Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per i prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.»

5) all'allegato III, parte 8, la tabella relativa a Madera è sostituita dalla seguente:

«MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni degli animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	ex 0203	2 300			—
— in carcasse o mezzene	0203 11 10 9000		85	103	⁽¹⁾
— prosciutti e loro pezzi	0203 12 11 9100		128	146	⁽¹⁾
— spalle e loro pezzi	0203 12 19 9100		85	103	⁽¹⁾

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
— parti anteriori e loro pezzi	0203 19 11 9100		85	103	(¹)
— lombate e loro pezzi	0203 19 13 9100		128	146	(¹)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 19 15 9100		85	103	(¹)
— altre: disossate	0203 19 55 9110		157	175	(¹)
— altre: disossate	0203 19 55 9310		157	175	(¹)
— in carcasse o mezzene	0203 21 10 9000		85	103	(¹)
— prosciutti e loro pezzi	0203 22 11 9100		128	146	(¹)
— spalle e loro pezzi	0203 22 19 9100		85	103	(¹)
— parti anteriori e loro pezzi	0203 29 11 9100		85	103	(¹)
— lombate e loro pezzi	0203 29 13 9100		128	146	(¹)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 29 15 9100		85	103	(¹)
— altre: disossate	0203 29 55 9110		157	175	(¹)

(¹) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa, se del caso, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii e piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.»

6) all'allegato V, parte 1, la tabella relativa alle isole Canarie è sostituita dalla seguente:

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
«Frumento tenero, orzo, avena, granturco, semole di frumento duro, semole di granturco, malto e glucosio (²), farina ed agglomerati in forma di pellets di erba medica, pannelli e altri residui solidi dell'estrazione di soia, olio di soia e altre presentazioni di erba medica	1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40, 1214 10 00, 2304 00 ed ex 1214 90 99	441 800	—	35	(¹)

(¹) L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(²) Diversi dai prodotti dei codici NC 1702 30 10 e 1702 40 10.»

7) all'allegato V, parte 3, la tabella relativa alle isole Canarie è sostituita dalla seguente:

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
«Oli vegetali (escluso olio di oliva):					
— Oli vegetali (settore della trasformazione e/o del condizionamento)	da 1507 a 1516 (¹)	20 000	—	25	(²)
— Oli vegetali (consumo diretto)	da 1507 a 1516 (¹)	9 000	6	—	(²)

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Oli di oliva:					
— Olio di oliva vergine	1509 10 90	17 500	45	63	(2)
— Olio di oliva	1509 90 00				
— Olio di sansa di oliva	1510 00 90				

(1) Esclusi 1509 e 1510.

(2) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.»

8) all'allegato V, parte 6, la tabella relativa alle isole Canarie è sostituita dalla seguente:

«Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Luppolo	1210	50	—	64»	

9) all'allegato V, parte 8, la tabella relativa alle isole Canarie è sostituita dalla seguente:

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
«Carni:					
— carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate	0201 0201 10 00 9110 ⁽¹⁾ 0201 10 00 9120 0201 10 00 9130 ⁽¹⁾ 0201 10 00 9140 0201 20 20 9110 ⁽¹⁾ 0201 20 20 9120 0201 20 30 9110 ⁽¹⁾ 0201 20 30 9120 0201 20 50 9110 ⁽¹⁾ 0201 20 50 9120 0201 20 50 9130 ⁽¹⁾ 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700	21 200	133	151	(*)
	0201 30 00 9100 ^{(2) (6)} 0201 30 00 9120 ^{(2) (6)} 0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾				
— carni di animali della specie bovina domestica, congelate	0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100	14 500	104	122	(*)
	0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾				
			87	105	(*)

NB: I codici dei prodotti e le note a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per i prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.»

10) all'allegato V, parte 10, la tabella relativa alle isole Canarie è sostituita dalla seguente:

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
«Carni: — ex 0207; carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce NC 0105, esclusi i prodotti di cui alla sotto-voce 0207 23	0207 12 10 9900 0207 12 90 9190 0207 12 90 9990 0207 14 20 9900 0207 14 60 9900 0207 14 70 9190 0207 14 70 9290	40 200 ⁽¹⁾	85	103	⁽²⁾
Uova — ex 0408; uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatti ad uso alimentare	0408 11 80 9100 0408 91 80 9100	40	46	64	⁽³⁾

⁽¹⁾ Di cui 200 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

⁽²⁾ L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77). Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

⁽³⁾ L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49). Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].»

11) all'allegato V, parte 11, la tabella relativa alle isole Canarie è sostituita dalla seguente:

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III ⁽¹⁾
«Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽²⁾	0401	114 800 ⁽³⁾	41	59	⁽⁴⁾
Latte e crema di latte, concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽²⁾	0402	28 000 ⁽⁵⁾	41	59	⁽⁴⁾
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore o uguale a 15% e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % ⁽⁶⁾	0402 91 19 9310		—	97	—
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere ⁽²⁾	0405	4 000	72	90	⁽⁴⁾

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III ⁽¹⁾
Formaggi ⁽²⁾	0406 0406 30 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 76 0406 90 78 0406 90 79 0406 90 81	15 000	72	—	⁽⁴⁾
	0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88	1 900			
Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse	1901 90 99	650	—	59	⁽⁷⁾
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.	2106 90 92	45			

⁽¹⁾ In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

⁽²⁾ I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

⁽³⁾ Di cui 1 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

⁽⁴⁾ L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

⁽⁵⁾ Suddivise nel modo seguente:

- 7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 destinate al consumo diretto,
- 4 750 tonnellate dei codici NC0402 91 e/o 0402 99 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento,
- 16 000 tonnellate dei codici NC0402 10 e/o 0402 21 destinate alla trasformazione e/o al condizionamento.

⁽⁶⁾ Se il tenore di proteine del latte (tenore d'azoto $\times$ 6,38) nella sostanza secca lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non è concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

⁽⁷⁾ L'importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2003 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2003****relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel 2004 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1471/2003 della Commissione ⁽³⁾ apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel 2004 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT.
- (2) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 ⁽⁵⁾, fissa all'articolo 20, paragrafo 3, i criteri da applicare ai fini dell'assegnazione di titoli provvisori nel caso in cui tali titoli siano richiesti per quantitativi di prodotti superiori ad uno dei contingenti previsti per l'anno considerato.
- (3) Le domande di titoli di esportazione per taluni contingenti e gruppi di prodotti sono notevolmente aumentate e superano, talvolta di gran lunga, i quantitativi disponibili. Questo può comportare una netta riduzione dei quantitativi attribuiti a ciascun richiedente, limitando quindi l'efficienza e l'efficacia del regime. Inoltre l'esperienza ha dimostrato che gli operatori cui vengono attribuiti quantitativi molto modesti rischiano di non essere in grado di adempiere il proprio obbligo di realizzare l'esportazione, con la conseguente perdita della cauzione che hanno costituito.
- (4) Per ovviare a tale situazione occorre applicare congiuntamente i tre criteri enunciati all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999. In conformità del suddetto articolo 20, paragrafo 3, lettere a) e b), i titoli vanno attribuiti in via prioritaria a richiedenti che hanno già operato negli Stati Uniti d'America, i cui importatori designati sono consociate e che in passato hanno esportato quantitativi dei prodotti considerati verso tale destinazione. Occorre inoltre applicare un coefficiente di riduzione in conformità del succitato articolo 20, paragrafo 3, lettera c).

- (5) Nel caso di gruppi di prodotti e di contingenti per i quali i quantitativi richiesti sono solo leggermente superiori a quelli disponibili, l'applicazione combinata dei criteri previsti all'articolo 20, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 174/1999 consente di assegnare quantitativi economicamente validi. Pertanto, in tali circostanze, la precedenza va data ai richiedenti i cui importatori sono consociate, fissando un coefficiente di riduzione.
- (6) Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili, a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 174/1999 è opportuno prevedere l'assegnazione ai richiedenti dei quantitativi residui, proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di tali quantitativi supplementari deve essere subordinata alla presentazione di una domanda e alla costituzione di una cauzione da parte dell'operatore interessato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1471/2003 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 16-Tokyo, 16-, 17-, 20- e 21-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato:
 - da richiedenti che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti d'America i prodotti in questione nel corso di almeno uno dei tre anni precedenti e i cui importatori designati sono consociate, sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato,
 - da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino, che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti d'America i prodotti in questione nel corso di ciascuno dei tre anni precedenti, sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato,
 - da richiedenti diversi da quelli di cui al primo e al secondo trattino, sono respinte.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.⁽³⁾ GU L 211 del 21.8.2003, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.⁽⁵⁾ GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13.

2. Se il quantitativo assegnato in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, è inferiore a 2 tonnellate, il richiedente ha la facoltà di ritirare la domanda. In tal caso, egli comunica la propria decisione all'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente regolamento e la cauzione viene immediatamente svincolata. L'autorità competente comunica alla Commissione, entro otto giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente regolamento, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali è stata svincolata la cauzione.

3. Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1471/2003 per il gruppo di prodotti e il contingente identificati dal numero 18-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato:

— da richiedenti i cui importatori designati sono consociate, sono accettate previa applicazione del coefficiente di assegnazione indicato nella colonna 7 dell'allegato,

— da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino, sono accettate previa applicazione del coefficiente di assegnazione indicato nella colonna 8 dell'allegato.

4. Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1471/2003 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 22-Tokyo e 22-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato, sono accettate per i quantitativi richiesti. Su successiva richiesta dell'operatore, da presentarsi entro 20 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e previa costituzione della cauzione prevista, possono essere rilasciati titoli di esportazione provvisori per ulteriori quantitativi, previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 9 dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Identificazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata degli USA		Identificazione del gruppo e del contingente	Quantitativo disponibile per il 2004 (t)	Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1		Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3		Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4
Numero della nota	Gruppo			Primo trattino	Secondo trattino	Primo trattino	Secondo trattino	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Not specifically provided for (NSPF)	16-Tokyo	908,877	0,1965479	0,0655160	—	—	—
		16-Uruguay	2 346,000	0,1513203	0,0504401	—	—	—
17	Blue mould	17-Uruguay	300,000	0,2147971	0,0715990	—	—	—
18	Cheddar	18-Uruguay	1 000,000	—	—	1,0000000	0,6671750	—
20	Edam/Gouda	20-Uruguay	1 000,000	0,3259807	0,1086602	—	—	—
21	Italian type	21-Uruguay	700,000	0,2350571	0,0783524	—	—	—
22	Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation	22-Tokyo	393,006	—	—	—	—	1,1089209
		22-Uruguay	380,000	—	—	—	—	1,1377246
25	Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation	25-Tokyo	4 003,172	0,4294560	0,1431520	—	—	—
		25-Uruguay	1 220,000	0,4484195	0,1494732	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1989/2003 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2003****che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 35 *bis*,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002⁽⁴⁾, ha definito le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché i relativi metodi di valutazione. Le caratteristiche degli oli in questione devono essere adattate in funzione delle nuove denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva applicabili dal 1° novembre 2003 in seguito ad una modifica dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e, in particolare, all'inserimento della categoria «olio vergine corrente» tra gli oli lampanti e alla riduzione dell'acidità libera per tutte le categorie.
- (2) Per proseguire l'armonizzazione con le norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale e del *Codex alimentarius*, è necessario rivedere taluni valori limite relativi alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, indicati nel regolamento (CEE) n. 2568/91.
- (3) Al fine di ridurre il numero di analisi necessarie per la classificazione dei campioni di olio di oliva, è preferibile che i laboratori di controllo effettuino le analisi della qualità e della purezza degli oli secondo l'ordine stabilito in uno schema decisionale da adottarsi per la verifica della conformità del campione alla categoria dichiarata. È opportuno sopprimere, a questo proposito, i metodi di analisi di cui agli allegati VIII e XIII del regolamento (CEE) n. 2568/91, che sono stati sostituiti da altri metodi più affidabili, già descritti nello stesso regolamento.
- (4) La campionatura delle partite di olio di oliva o di olio di sansa di oliva in piccoli imballaggi, conformemente all'allegato I *bis* del regolamento (CEE) n. 2568/91, causa alcune difficoltà pratiche ai laboratori di controllo. Per ovviare a tali difficoltà e ridurre il più possibile i quantitativi prelevati, è opportuno modificare la composizione del (incremento) prelievo elementare.

- (5) Per consentire un periodo di adeguamento alle nuove norme e la predisposizione degli strumenti necessari per la loro applicazione, nonché evitare turbative nelle transazioni commerciali, è opportuno rinviare l'applicabilità delle modifiche previste dal presente regolamento fino al 1° novembre 2003. Per gli stessi motivi è opportuno disporre che gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva condizionati anteriormente a tale data possano essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Sono considerati oli di oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli oli le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell'allegato I del presente regolamento.

2. È considerato olio di oliva lampante ai sensi del punto 1, lettera c), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 3, del presente regolamento.

3. È considerato olio di oliva raffinato ai sensi del punto 2 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 4, del presente regolamento.

4. È considerato olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini ai sensi del punto 3 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 5, del presente regolamento.

5. È considerato olio di sansa di oliva greggio ai sensi del punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 6, del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/1966.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8.

6. È considerato olio di sansa di oliva raffinato ai sensi del punto 5 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 7, del presente regolamento.
7. È considerato olio di sansa di oliva ai sensi del punto 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 8, del presente regolamento.»;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 1, il settimo e il dodicesimo trattino sono soppressi;
- 3) all'articolo 2, paragrafo 4, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini della verifica prevista al paragrafo 3, le analisi di cui agli allegati II, III, IX, X e XII nonché, eventualmente, le controanalisi previste dalle normative nazionali, sono effettuate anteriormente alla data di durata minima. Qualora il prelievo del campione abbia luogo oltre quattro mesi prima di tale data, le summenzionate analisi sono effettuate entro e non oltre il quarto mese successivo alla data del prelievo. Nessun termine si applica per le altre analisi previste dal suddetto regolamento.»;
- 4) è inserito il seguente articolo 2 bis:
«*Articolo 2 bis*
La verifica, da parte delle autorità nazionali o di loro rappresentanti, della conformità dei campioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva alla categoria dichiarata può essere effettuata:
a) mediante le analisi di cui all'allegato I, effettuate in qualunque ordine; oppure
b) secondo l'ordine previsto all'allegato I ter relativo allo schema decisionale, fino all'adozione di una delle decisioni contemplate dallo schema stesso.»;
- 5) l'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
«*Articolo 7*
Si applicano le disposizioni comunitarie relative alla presenza di contaminanti.
Per quanto riguarda il tenore di solventi alogenati, i limiti per tutte le categorie di oli di oliva sono i seguenti:
— tenore massimo di ciascun solvente alogenato rilevato: 0,1 mg/kg
— tenore massimo della somma dei solventi alogenati rilevati: 0,2 mg/kg»;
- 6) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° novembre 2003.

Tuttavia, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente al 1° novembre 2003 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono modificati come segue:

- 1) il sommario è modificato come segue:
 - a) dopo la riga corrispondente all'allegato I bis è inserita la riga seguente:
«Allegato I ter: Schema decisionale»;
 - b) le righe corrispondenti agli allegati VIII e XIII sono soppresse;
- 2) l'allegato I è sostituito dalle tabelle e dai testi seguenti:

CARATTERISTICHE DEGLI OLI DI OLIVA

Categoria	Acidità (%) (*)	Numero dei perossidi mcq O ₂ /kg (*)	Cere mg/kg (**)	Acidi saturi in posizione 2 del trigliceride (%)	Stigmastadiene mg/kg ⁽¹⁾	Differenza ECN42 HPLC e ECN42 Calcolo teorico	K ₂₃₂ (*)	K ₂₇₀ (*)	Delta-K (*)	Valutazione organolettica Mediana del difetto (Md) (*)	Valutazione organolettica Mediana del fruttato (Mf) (*)
1. Olio extra vergine di oliva	≤ 0,8	≤ 20	≤ 250	≤ 1,5	≤ 0,15	≤ 0,2	≤ 2,50	≤ 0,22	≤ 0,01	Md = 0	Mf > 0
2. Olio di oliva vergine	≤ 2,0	≤ 20	≤ 250	≤ 1,5	≤ 0,15	≤ 0,2	≤ 2,60	≤ 0,25	≤ 0,01	Md ≤ 2,5	Mf > 0
3. Olio di oliva lampante	> 2,0	—	≤ 300 ⁽³⁾	≤ 1,5	≤ 0,50	≤ 0,3	—	—	—	Md > 2,5 ⁽²⁾	—
4. Olio di oliva raffinato	≤ 0,3	≤ 5	≤ 350	≤ 1,8	—	≤ 0,3	—	≤ 1,10	≤ 0,16	—	—
5. Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini	≤ 1,0	≤ 15	≤ 350	≤ 1,8	—	≤ 0,3	—	≤ 0,90	≤ 0,15	—	—
6. Olio di sansa di oliva greggio	—	—	> 350 ⁽⁴⁾	≤ 2,2	—	≤ 0,6	—	—	—	—	—
7. Olio di sansa di oliva raffinato	≤ 0,3	≤ 5	> 350	≤ 2,2	—	≤ 0,5	—	≤ 2,00	≤ 0,20	—	—
8. Olio di sansa di oliva	≤ 1,0	≤ 15	> 350	≤ 2,2	—	≤ 0,5	—	≤ 1,70	≤ 0,18	—	—

⁽¹⁾ Somma degli isomeri che potrebbero (o meno) essere separati mediante colonna capillare.

⁽²⁾ O quando la mediana del difetto è inferiore o uguale a 2,5 e la mediana del fruttato è uguale a 0.

⁽³⁾ Gli oli con un tenore in cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è pari o inferiore a 3,5.

⁽⁴⁾ Gli oli con un tenore in cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiole e uvaolo è superiore a 3,5.

Categoria	Composizione acidica ⁽¹⁾						Somma degli isomeri transoleici (%)	Somma degli isomeri translinoleici e translinolenici (%)	Composizione in steroli						Steroli totali (mg/kg)	Eritrodiolo e uvaolo (%) ^(**)
	Miristico (%)	Linolenico (%)	Arachidico (%)	Eicosanoico (%)	Behenico (%)	Lignocericico (%)			Cholesterol (%)	Brassicasterolo (%)	Campesterolo (%)	Stigmasterolo (%)	Beta-sitosterolo (%) ⁽²⁾	Delta-7-stigmasterolenolo (%)		
1. Olio extra vergine di oliva	≤ 0,05	≤ 1,0	≤ 0,6	≤ 0,4	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5
2. Olio di oliva vergine	≤ 0,05	≤ 1,0	≤ 0,6	≤ 0,4	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5
3. Olio di oliva lampante	≤ 0,05	≤ 1,0	≤ 0,6	≤ 0,4	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	—	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5 ⁽³⁾
4. Olio di oliva raffinato	≤ 0,05	≤ 1,0	≤ 0,6	≤ 0,4	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,20	≤ 0,30	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5
5. Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini	≤ 0,05	≤ 1,0	≤ 0,6	≤ 0,4	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,20	≤ 0,30	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 000	≤ 4,5
6. Olio di sansa di oliva greggio	≤ 0,05	≤ 1,0	≤ 0,6	≤ 0,4	≤ 0,3	≤ 0,2	≤ 0,20	≤ 0,10	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	—	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 2 500	> 4,5 ⁽⁴⁾
7. Olio di sansa di oliva raffinato	≤ 0,05	≤ 1,0	≤ 0,6	≤ 0,4	≤ 0,3	≤ 0,2	≤ 0,40	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 800	> 4,5
8. Olio di sansa di oliva	≤ 0,05	≤ 1,0	≤ 0,6	≤ 0,4	≤ 0,3	≤ 0,2	≤ 0,40	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 4,0	< Camp.	≥ 93,0	≤ 0,5	≥ 1 600	> 4,5

⁽¹⁾ Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,5-20,0; palmitoleico: 0,3-3,5; eptadecanoico: ≤ ; eptadecenoico: ≤ 0,3; stearico: 0,5-5,0; oleico: 55,0-83,0; linoleico: 3,5-21,0.

⁽²⁾ Somma di: delta-5-23-stigmastodienolo + cleroasterolo + beta-sitosterolo + sitostanol + delta-5-avenasterolo + delta-5-24-stigmastadienolo.

⁽³⁾ Gli oli con un tenore in cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5.

⁽⁴⁾ Gli oli con un tenore in cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5.

Note:

a) I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica. L'ultima cifra deve essere aumentata di una unità se la cifra successiva è superiore a 4.

b) È sufficiente che una sola caratteristica non sia conforme ai valori indicati perché l'olio venga cambiato di categoria o dichiarato non conforme riguardo la sua purezza.

c) Le caratteristiche contrassegnate con un asterisco (*) e riguardanti la qualità dell'olio implicano che:

— per l'olio di oliva lampante, i corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente,

— per gli oli di oliva vergini, l'inosservanza di almeno uno di questi valori limite comporta il cambiamento di categoria, pur rimanendo classificati in una delle categorie degli oli di oliva vergini.

d) Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente.»

3) L'allegato I bis è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO I bis

Campionatura delle partite di olio di oliva o di olio di sansa di oliva consegnate in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 100 litri

Il presente metodo di campionatura si applica alle consegne di olio di oliva o di olio di sansa di oliva non superiori a 125 000 litri, condizionate in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 100 litri.

Qualora la consegna sia costituita da più di 125 000 litri, essa viene suddivisa in partite di quantità approssimativamente pari o inferiore a 125 000 litri. Qualora la consegna sia costituita da meno di 125 000 litri, essa costituisce una partita. In tali casi il metodo si applica a ciascuna partita.

Il numero minimo di prelievi elementari è fissato in funzione della dimensione della partita, conformemente alla tabella riportata al punto 1.

L'entità del prelievo elementare è determinata in funzione della capacità degli imballaggi immediati, secondo la tabella riportata al punto 2.1.

Le definizioni di consegna, prelievo elementare (incremento) e campione di laboratorio sono quelle della norma EN ISO 5555.

Si intende per "partita" un insieme di unità di vendita prodotte, fabbricate e condizionate in circostanze tali che l'olio contenuto in ciascuna di queste unità di vendita è considerato omogeneo per tutte le caratteristiche analitiche.

1. NUMERO DI PRELIEVI ELEMENTARI

Il numero minimo di prelievi elementari è fissato in funzione della dimensione della partita, conformemente alla tabella seguente:

Partita (litri) inferiore a	Numero minimo di prelievi elementari
7 500	2
25 000	3
75 000	4
125 000	5

Gli imballaggi immediati facenti parte dello stesso prelievo elementare devono essere scelti tra imballaggi contigui della partita.

In caso di dubbio, lo Stato membro aumenta il numero di prelievi elementari da effettuare.

2. CONTENUTO DEL PRELIEVO ELEMENTARE

2.1 Il prelievo elementare è costituito:

In caso di imballaggi immediati aventi una capacità:	Il prelievo elementare riguarda l'olio di:
a) Superiore o uguale a 5 litri	a) 3 imballaggi immediati
b) Superiore o uguale a 3 litri ma inferiore a 5 litri	b) 3 imballaggi immediati
c) Superiore o uguale a 2 litri ma inferiore a 3 litri	c) 3 imballaggi immediati
d) Superiore o uguale a 1 litro ma inferiore a 2 litri	d) 6 imballaggi immediati
e) Superiore o uguale a 0,75 litri ma inferiore a 1 litro	e) 6 imballaggi immediati
f) Inferiore a 0,75 litri	f) 3 volte l'olio del numero minimo di imballaggi la cui capacità totale supera 1,5 litri

2.2 **I prelievi elementari devono essere mantenuti negli imballaggi immediati fino al momento delle analisi. In seguito, l'olio dei prelievi elementari è suddiviso eventualmente in tre campioni di laboratorio allo scopo di effettuare:**

- a) le analisi di cui agli allegati II, III, IX e X;
- b) l'analisi di cui all'allegato XII;
- c) le altre analisi.

2.3 **Gli imballaggi che costituiscono un prelievo elementare sono suddivisi secondo le procedure di controllo previste dalle legislazioni nazionali.**

3. ANALISI E RISULTATI

- a) Ciascuno dei prelievi elementari di cui al punto 1 è suddiviso in campioni di laboratorio, conformemente al punto 2.5 della norma EN ISO 5555, e sottoposto alle analisi seguenti:
 - determinazione degli acidi grassi liberi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino,
 - determinazione dell'indice di perossidi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino,
 - analisi spettrofotometrica, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ottavo trattino,
 - composizione di acidi grassi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nono trattino.

- b) Qualora, per almeno uno dei prelievi elementari sulla stessa partita, uno dei risultati delle analisi di cui alla lettera a) non sia conforme alle caratteristiche della categoria di olio dichiarata, l'intera partita in questione è dichiarata non conforme.

Qualora, per ciascuno dei prelievi elementari sulla stessa partita, i risultati delle analisi di cui alla lettera a) non siano tutti omogenei, tenuto conto delle caratteristiche di ripetibilità dei metodi utilizzati, l'insieme della partita è dichiarata non omogenea e ciascun prelievo elementare deve essere sottoposto alle altre analisi richieste. In caso contrario, uno solo dei prelievi elementari su detta partita è sottoposto alle altre analisi richieste.

- c) Qualora uno dei risultati delle analisi di cui alla lettera b), secondo comma, non sia conforme alle caratteristiche della categoria di olio dichiarata, l'intera partita è dichiarata non conforme.

Qualora tutti i risultati delle analisi di cui alla lettera b), secondo comma, siano conformi alle caratteristiche della categoria di olio dichiarata, l'intera partita è dichiarata conforme.»;

- 4) il seguente allegato I *ter* è inserito dopo l'allegato I *bis*:

«ALLEGATO I *ter*

SCHEMA DECISIONALE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DI UN CAMPIONE DI OLIO DI OLIVA ALLA CATEGORIA DICHIARATA

L'analisi della conformità di un olio di oliva o di un olio di sansa di oliva alla categoria dichiarata può essere effettuata:

- a) mediante le analisi previste per la verifica del rispetto delle caratteristiche di cui all'allegato I, effettuate in qualunque ordine; oppure
- b) mediante le analisi previste dallo schema decisionale, effettuate secondo l'ordine ivi indicato, fino all'adozione di una delle decisioni contemplate dallo schema stesso.

Le analisi relative ai contaminanti e ai solventi alogenati, necessarie per verificare la conformità alle norme dell'Unione europea, devono essere effettuate separatamente.

Lo schema decisionale si applica a tutte le categorie di olio di oliva o di olio di sansa di oliva. Esso è costituito da tabelle, numerate da 1 a 11, che devono essere seguite nell'ordine indicato nella tabella generale in funzione della categoria di olio dichiarata.

Legenda per l'interpretazione della tabella generale e delle tabelle da 1 a 11:

- La linea doppia (=) indica il percorso da seguire in caso di conformità (esito positivo) alle condizioni previste nel caso precedente. La linea punteggiata (...) indica, viceversa, il percorso da seguire in caso di non conformità.
- I titoli delle caselle che figurano nelle tabelle da 1 a 11 si riferiscono alle analisi previste dal presente regolamento, secondo le corrispondenze di cui all'appendice 1 del presente allegato.
- Le lettere che figurano nei cerchi relativi alla decisione negativa nelle tabelle da 1 a 11 rinviano ad informazioni indicative riportate nell'appendice 2 del presente allegato e non implicano di per sé l'obbligo di effettuare ulteriori analisi o la certezza delle presunzioni menzionate.

Tabella generale

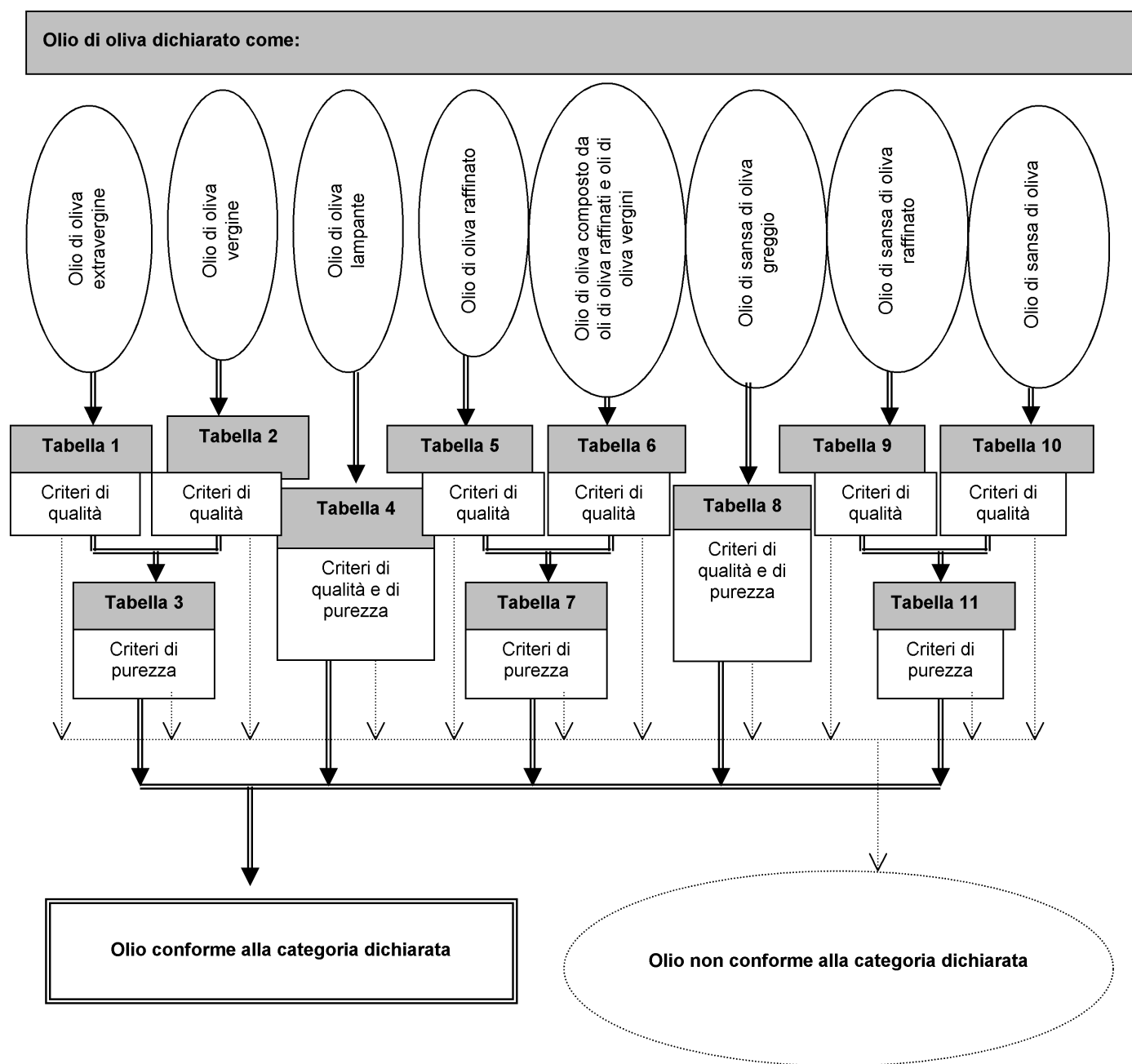


Tabella 1

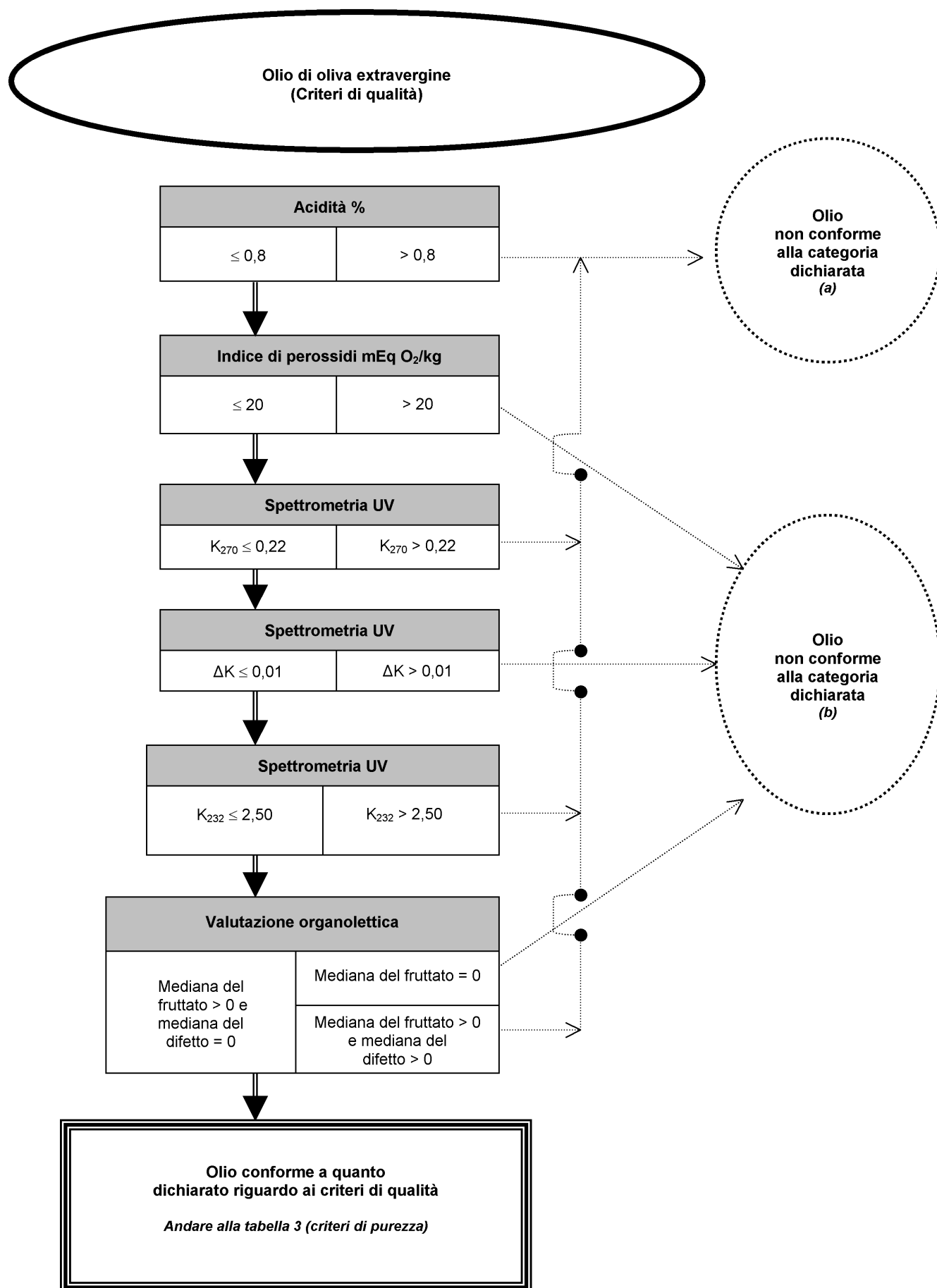


Tabella 2

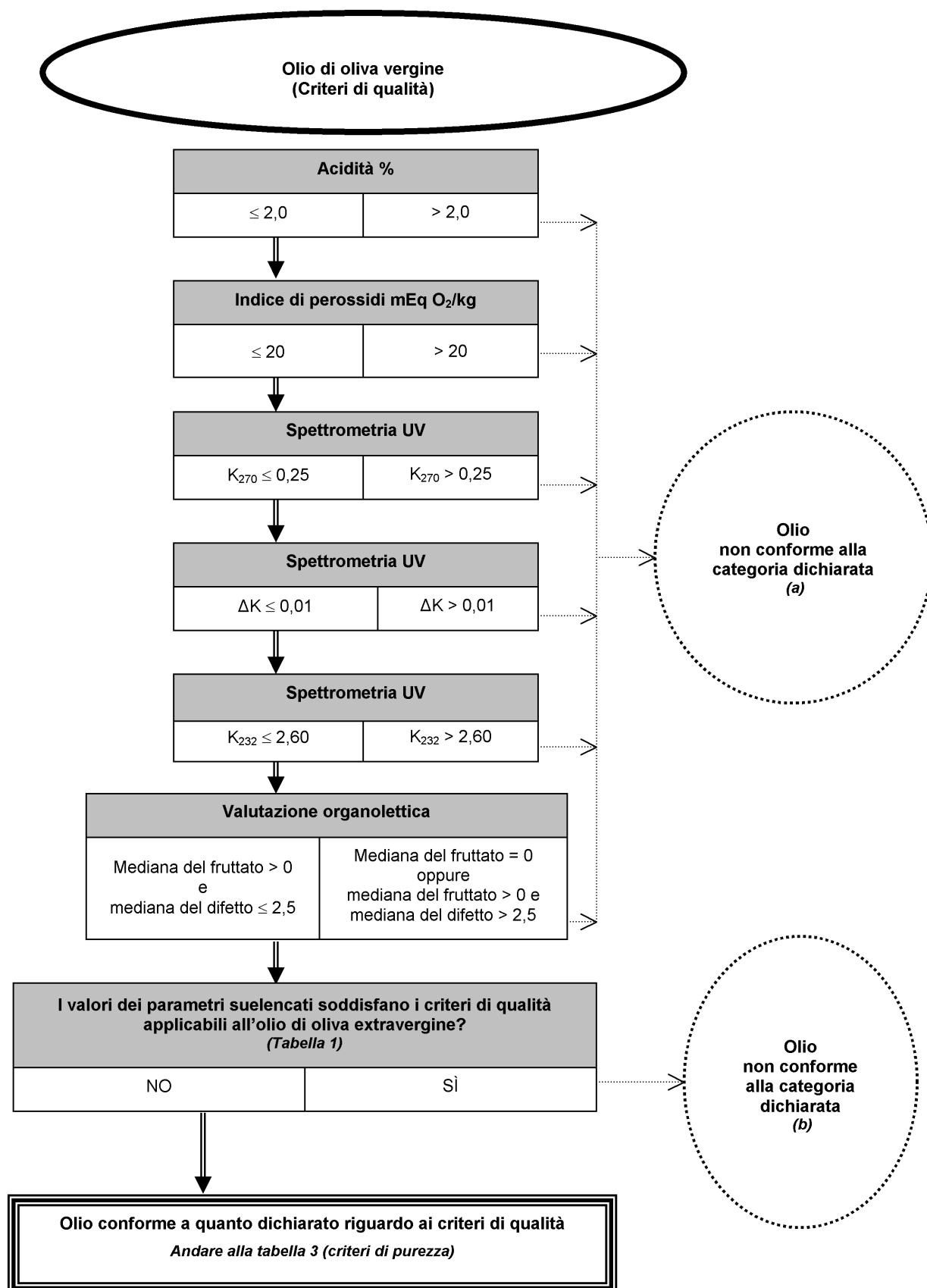


Tabella 3

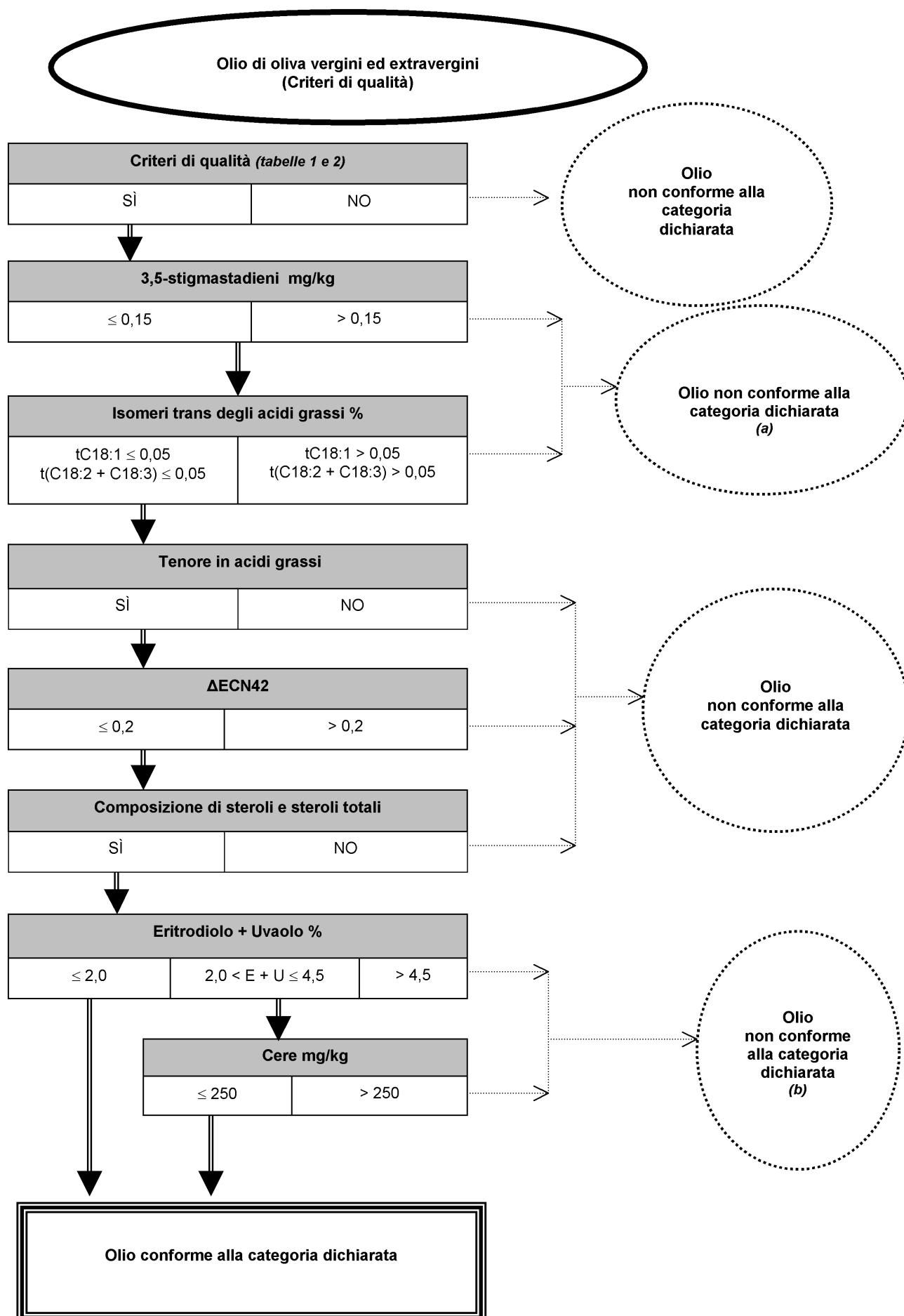


Tabella 4

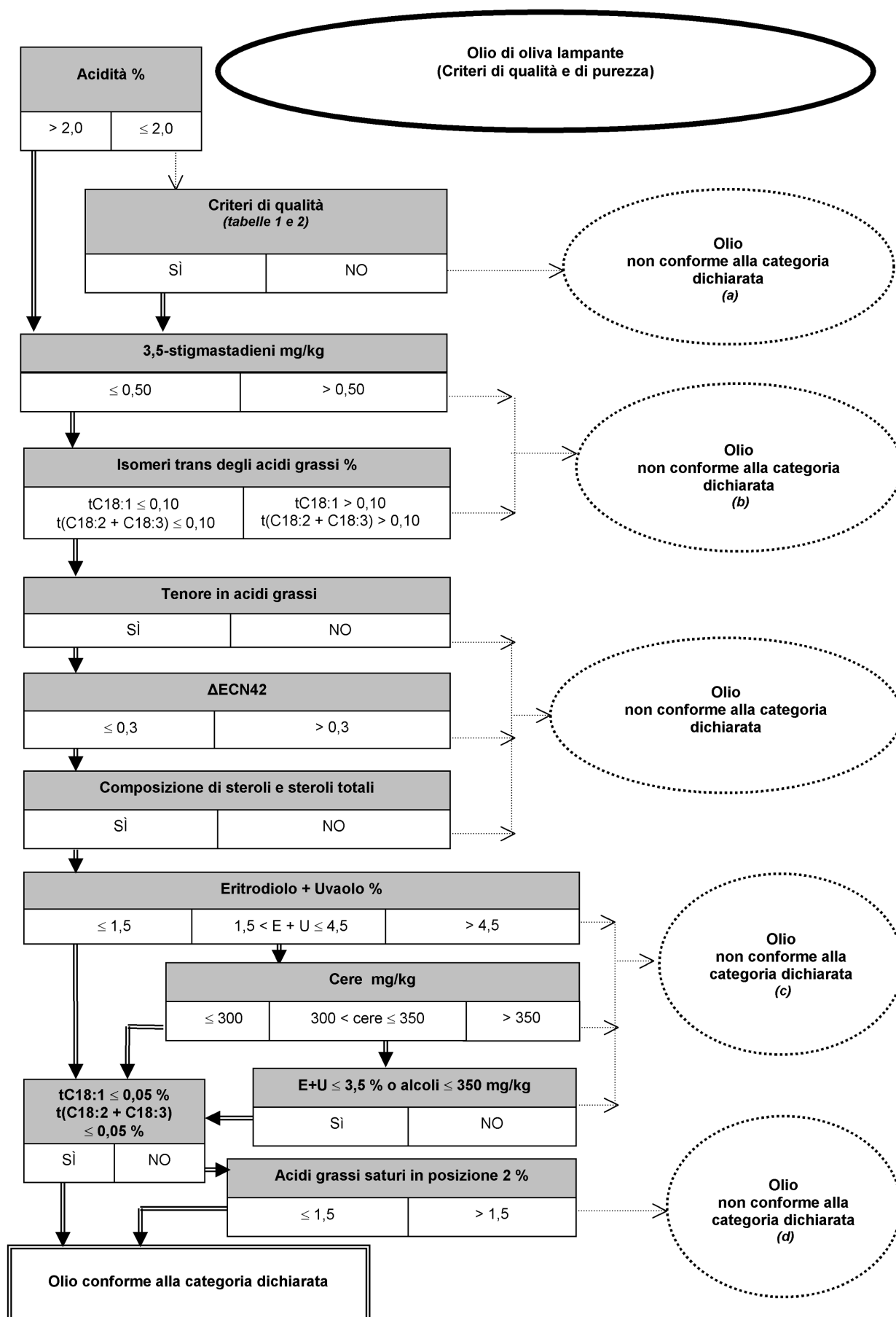


Tabella 5

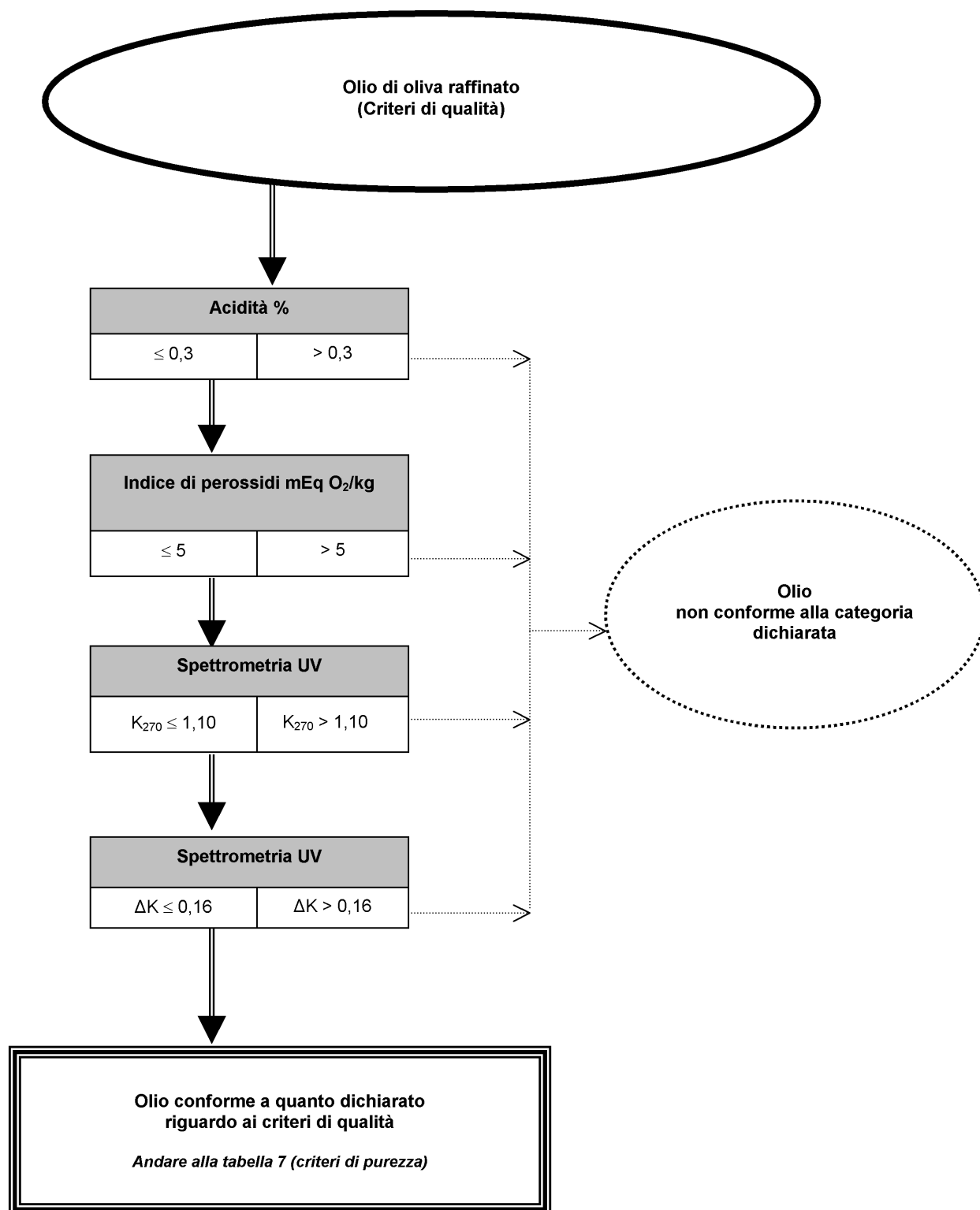


Tabella 6

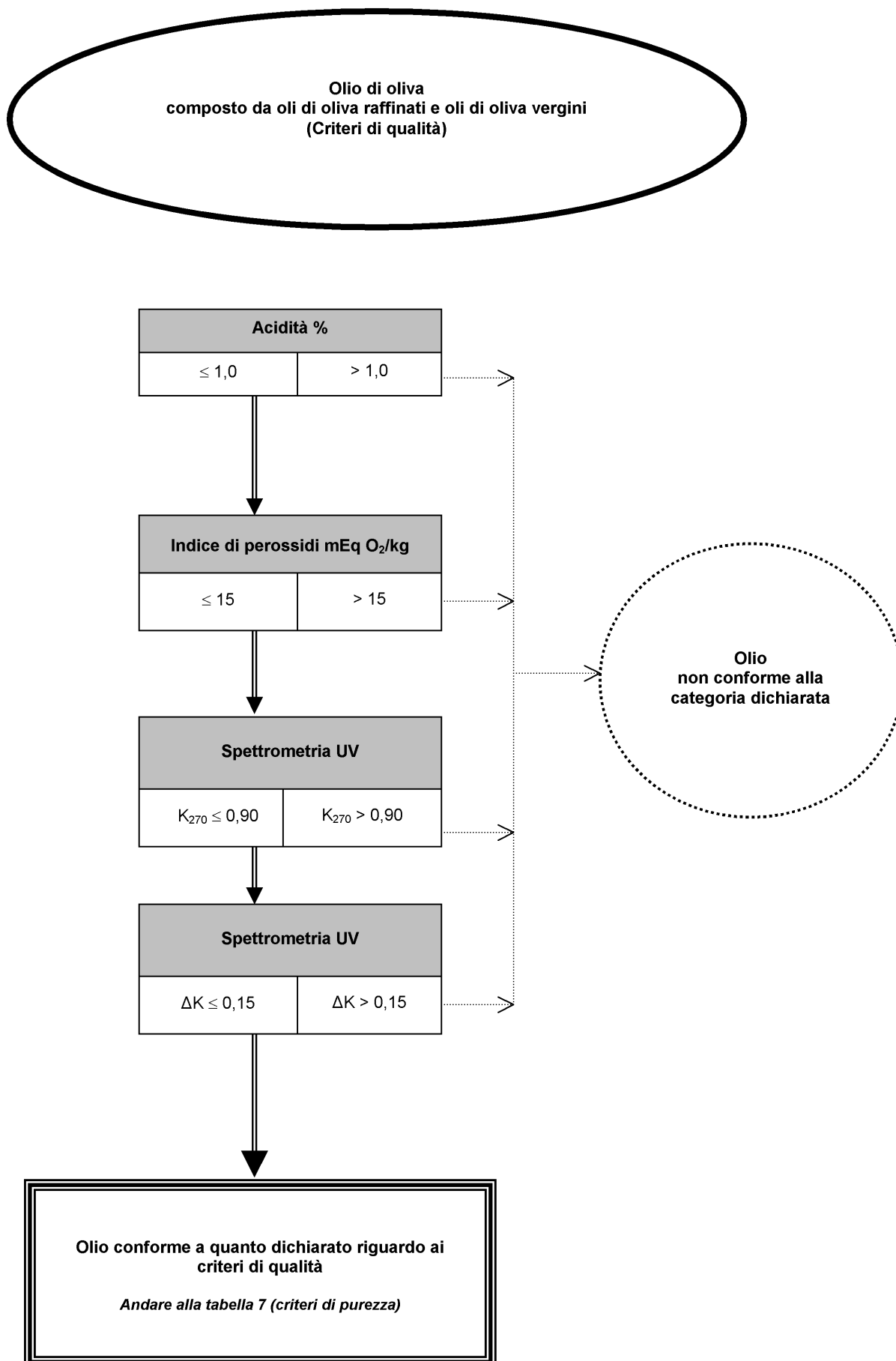


Tabella 7

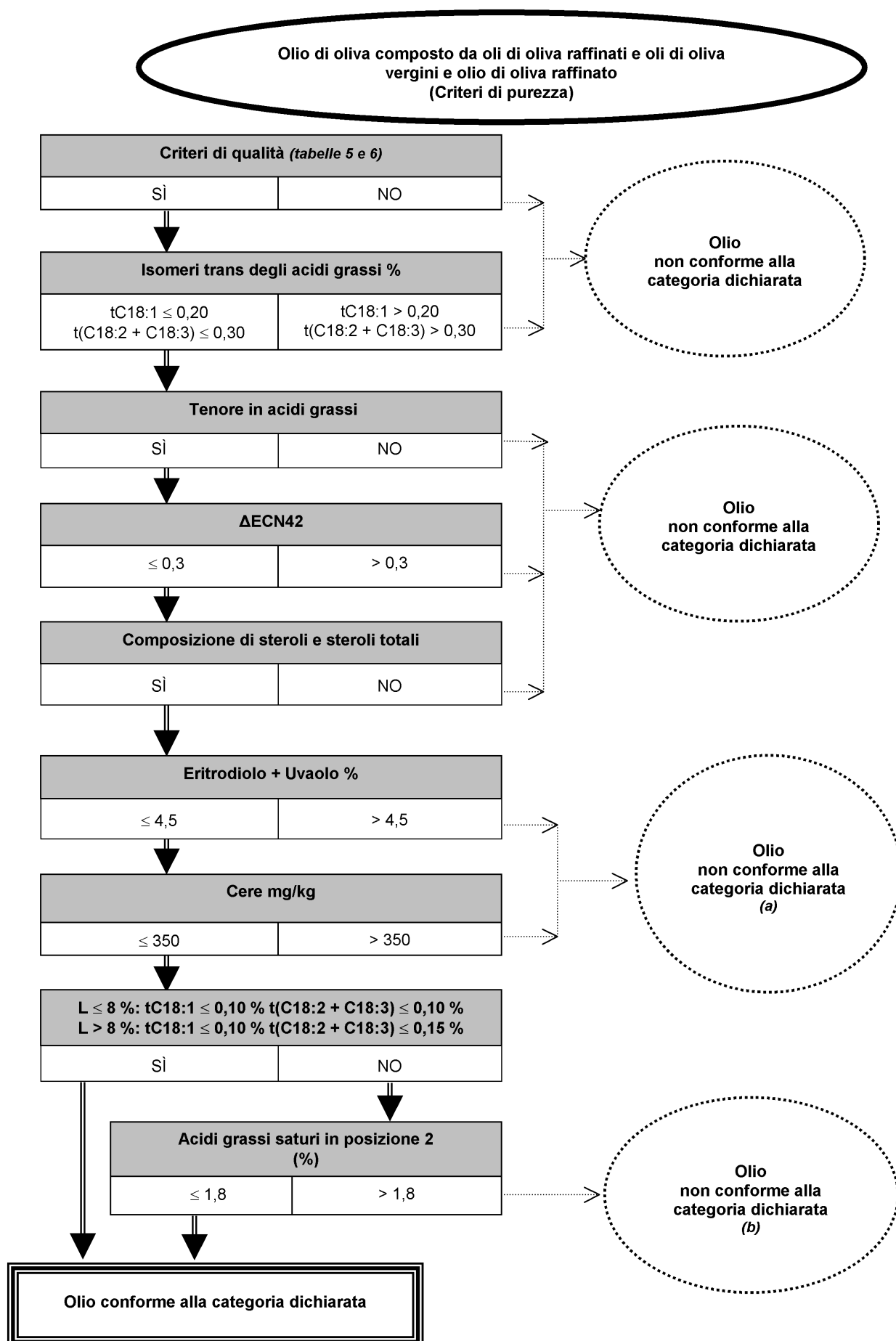


Tabella 8

Olio di sansa di oliva greggio
(Criteri di purezza)

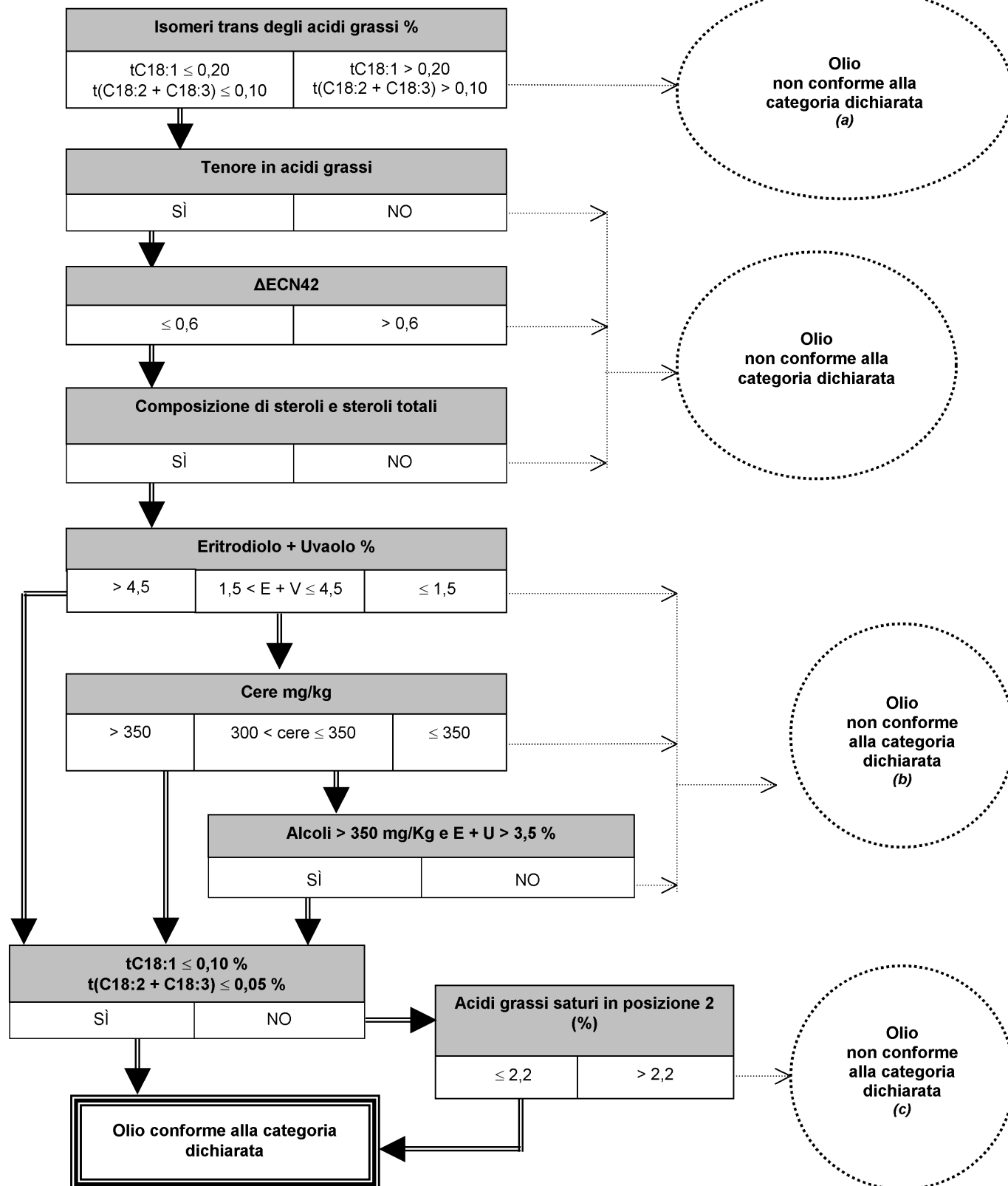


Tabella 9

**Olio di sansa di oliva raffinato
(Criteri di qualità)**

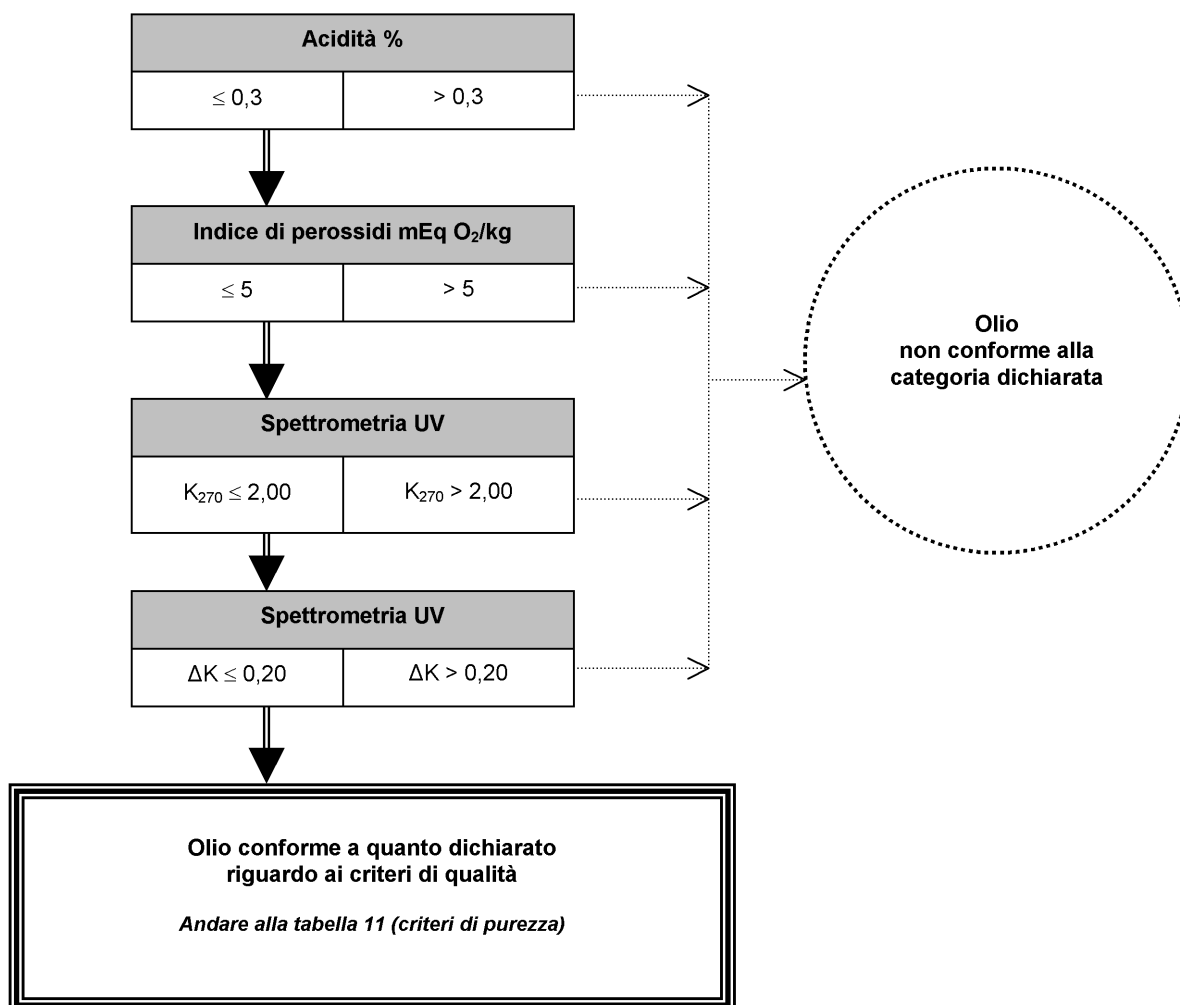


Tabella 10

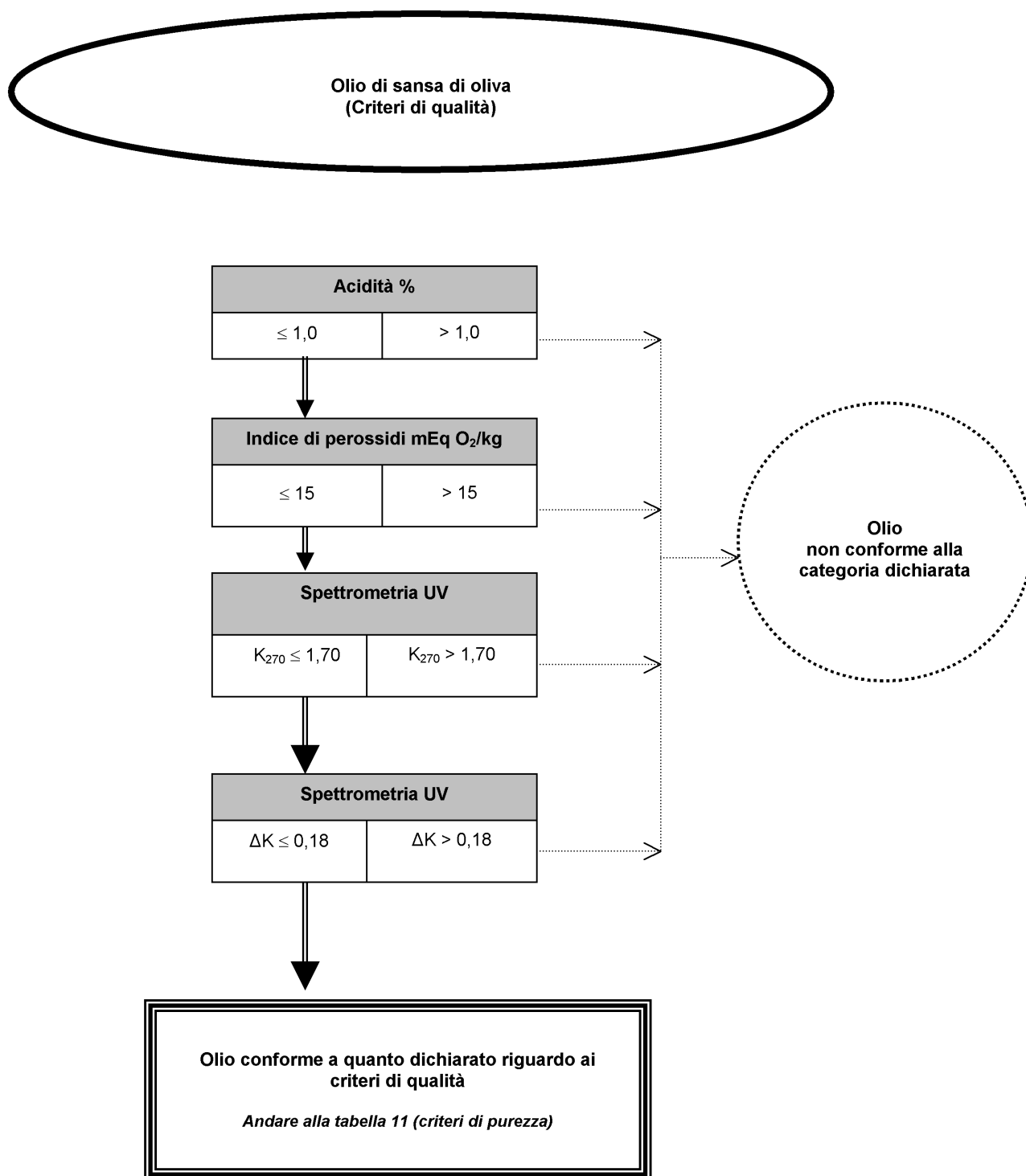
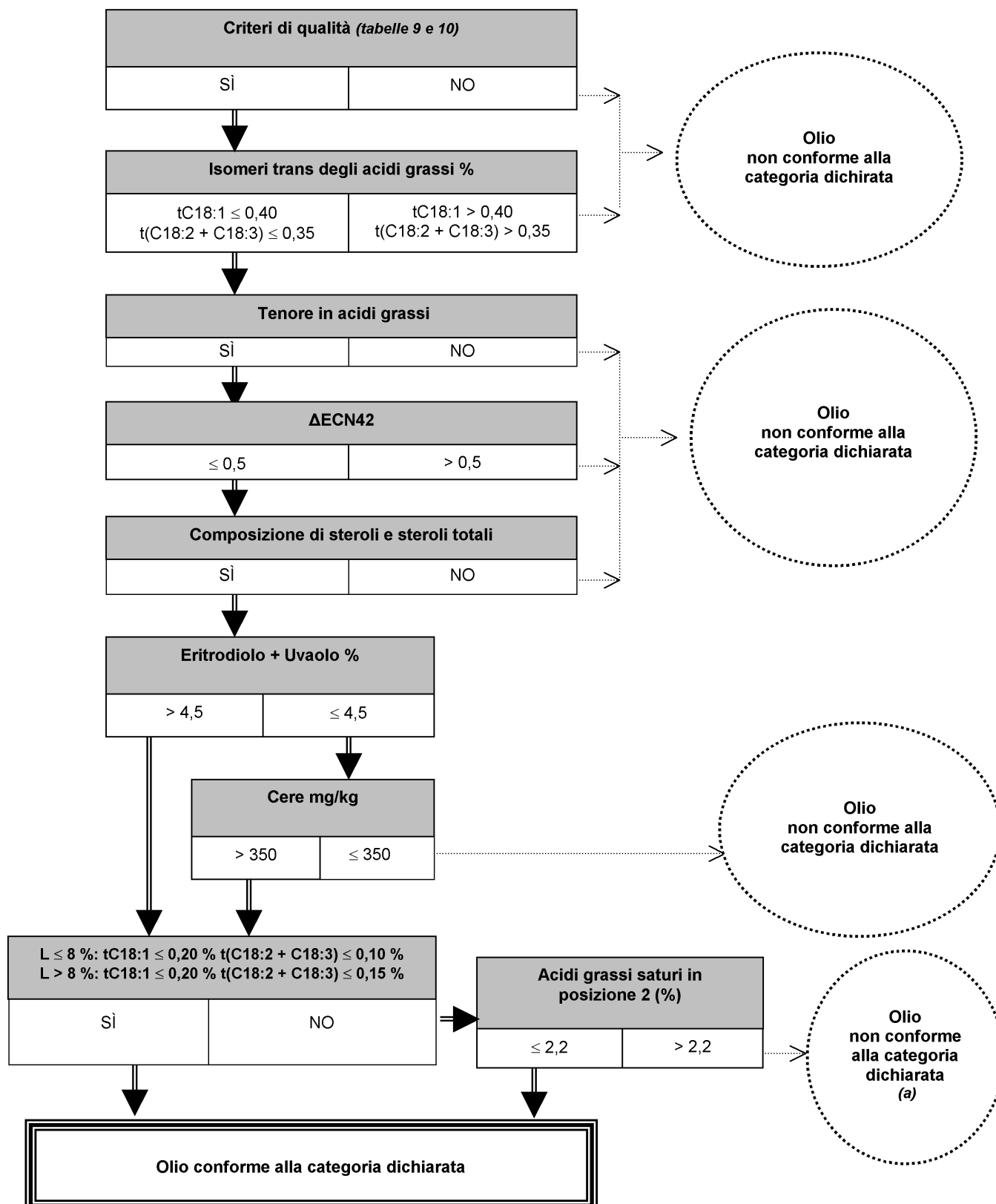


Tabella 11

**Olio di sansa di oliva raffinato e olio di sansa di oliva
(Criteri di purezza)**



Appendice 1

Corrispondenza tra gli allegati del presente regolamento e le analisi previste nello schema decisionale

— Acidità	Allegato II	Determinazione degli acidi grassi liberi
— Indice di perossidi	Allegato III	Determinazione dell'indice di perossido
— Spettrofotometria a raggi ultravioletti	Allegato IX	Analisi spettrofotometrica
— Valutazione organolettica	Allegato XII	Valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine
— Stigmasta-3,5-diene:	Allegato XVII	Metodo di determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali
— Isomeri trans degli acidi grassi	Allegato X a e	Analisi mediante cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici di acidi grassi.
	Allegato X b	Preparazione degli esteri metilici di acidi grassi
— Composizione di acidi grassi	Allegato X a e	Analisi mediante cromatografia in fase gassosa degli esteri metilici di acidi grassi
	Allegato X b	Preparazione degli esteri metilici di acidi grassi
— ΔECN42	Allegato XVIII	Determinazione della composizione dei trigliceridi con ECN42 (differenza tra composizione reale e composizione teorica)
— Composizione di steroli e steroli totali	Allegato V	Determinazione della composizione e del contenuto di steroli mediante cromatografia in fase gassosa con colonna capillare
— Eritrodiolo e uvaolo	Allegato VI	Determinazione del tenore di eritrodiolo e di uvaolo
— Cere	Allegato IV	Determinazione del tenore di cere mediante cromatografia in fase gassosa con colonna capillare
— Alcoli alifatici	Allegato XIX	Determinazione del contenuto di alcoli alifatici mediante cromatografia in fase gassosa con colonna capillare
— Acidi grassi saturi in posizione 2	Allegato VII	Determinazione degli acidi grassi saturi in posizione 2 del trigliceride

*Appendice 2***Tabella 1**

- a) Cfr. olio di oliva vergine o lampante (criteri di qualità *tabella 2*, o criteri di qualità e di purezza *tabella 4*)
- b) Cfr. olio di oliva lampante (criteri di qualità e di purezza *tabella 4*)

Tabella 2

- a) Cfr. olio di oliva lampante (criteri di qualità e di purezza *tabella 4*)
- b) Cfr. olio di oliva extravergine (criteri di qualità *tabella 1*)

Tabella 3

- a) Presenza di olio raffinato (di oliva o altri)
- b) Presenza di olio di sansa di oliva

Tabella 4

- a) Cfr. olio di oliva extravergine e olio di oliva vergine (criteri di qualità *tabella 1* e *tabella 2*)
- b) Presenza di olio raffinato (di oliva o altri)
- c) Presenza di olio di sansa di oliva
- d) Presenza di oli esterificati

Tabella 7

- a) Presenza di olio di sansa di oliva
- b) Presenza di oli esterificati

Tabella 8

- a) Presenza di olio raffinato (di oliva o altri)
- b) Cfr. olio di oliva lampante (criteri di qualità e di purezza *tabella 4*)
- c) Presenza di oli esterificati

Tabella 11

- a) Presenza di oli esterificati»
- 5) l'allegato VIII è soppresso;
- 6) l'allegato XIII è soppresso.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1990/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	227,51	75,29	109,42		170,63
1006 20 13	227,51	75,29	109,42		170,63
1006 20 15	227,51	75,29	109,42		170,63
1006 20 17	261,87	87,32	126,60	11,87	196,41
1006 20 92	227,51	75,29	109,42		170,63
1006 20 94	227,51	75,29	109,42		170,63
1006 20 96	227,51	75,29	109,42		170,63
1006 20 98	261,87	87,32	126,60	11,87	196,41
1006 30 21	377,40	119,70	173,79		283,05
1006 30 23	377,40	119,70	173,79		283,05
1006 30 25	377,40	119,70	173,79		283,05
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	377,40	119,70	173,79		283,05
1006 30 44	377,40	119,70	173,79		283,05
1006 30 46	377,40	119,70	173,79		283,05
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	377,40	119,70	173,79		283,05
1006 30 63	377,40	119,70	173,79		283,05
1006 30 65	377,40	119,70	173,79		283,05
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	377,40	119,70	173,79		283,05
1006 30 94	377,40	119,70	173,79		283,05
1006 30 96	377,40	119,70	173,79		283,05
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	261,87	416,00	227,51	377,40	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	275,16	201,56	333,39	419,19	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	307,30	393,10	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	26,09	26,09	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1991/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2003**

recante ventiquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1724/2003 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 3 novembre 2003, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle

entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

- (3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2003.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 247 del 30.9.2003, pag. 18.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

- 1) La voce seguente viene aggiunta all'elenco delle «Persone fisiche»:

«Ibrahim DAWOOD (alias a) Ebrahim Dawood; b) Sheikh Dawood Hassan). Data di nascita: 1955. Luogo di nascita: Ratnagiri, India. Nazionalità: indiana. Passaporto n.: A-333602, rilasciato a Bombay, India, il 6 aprile 1985.»

- 2) La voce «Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (già Al Taqwa Trade, Property and Industry) (già Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (ex Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dal seguente:

«WALDENBERG AG (alias: a) Al Taqwa Trade, Property and Industry b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment d) Himmat Establishment), Indirizzo: a) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italia.»

DIRETTIVA 2003/104/CE DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2003
che autorizza l'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

L'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato come stabilito all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 82/471/CEE stabilisce che le modifiche dell'allegato rese necessarie dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 13.
- (2) È stata presentata una richiesta di autorizzazione per l'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina che appartiene al gruppo «analoghi degli aminoacidi» di cui all'allegato della direttiva 82/471/CEE.
- (3) Il 25 aprile 2003, il comitato scientifico dell'alimentazione animale (SCAN) ha emesso un parere sull'uso di tale prodotto nei mangimi, concludendo che l'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina non presenta rischi per la salute umana o animale, né per l'ambiente.
- (4) La valutazione della richiesta di autorizzazione presentata in merito all'estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina mostra che il prodotto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 82/471/CEE, alle condizioni stabilite dall'allegato della presente direttiva. Il prodotto dovrebbe pertanto essere autorizzato.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella delle corrispondenze tra le proprie disposizioni e la presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni del diritto nazionale adottate nel settore di applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 80 del 23.3.1999, pag. 20.

ALLEGATO

Nell'allegato della direttiva 82/471/CEE, all'elenco degli analoghi degli aminoacidi, punto «4.1 Analoghi della metionina», è aggiunto quanto segue:

Nome del gruppo di prodotti	Nome del prodotto	Indicazione del principio nutritivo o dell'identità del microrganismo	Substrato di coltivazione (eventuali specifiche)	Caratteristiche della composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni particolari
«4.1 Analogo della metionina	4.1.3 Estere isopropilico dell'analogo idrossilato della metionina	$\text{CH}_3\text{-S-(CH}_2\text{)}_2\text{-CH(OH) - COO-CH-(CH}_3\text{)}_2$	—	— Esteri monomeri: 90 % min. — Umidità: max. 1 %	Vacche da latte	Indicazione da aggiungere all'etichetta o sull'imballaggio del prodotto: — Estere isopropilico dell'acido 2-idrossi-4-metiltiobutanoico Indicazioni da aggiungere all'etichetta o sull'imballaggio del mangime composto: — Analogo della metionina: estere isopropilico dell'acido 2-idrossi-4-metiltiobutanoico — Percentuale di incorporazione dell'analogo della metionina (HMBi) nel mangime.»